

Novembre - Dicembre 2002

6

notiziario

ORDINE DI NAPOLI
INGEGNERI

**Bimestrale di informazione
a cura del Consiglio dell'Ordine**



In copertina: *la nuova sede della facoltà di ingegneria della Federico II in via Nuova Agnano a Napoli*

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Novembre - Dicembre 2002

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI
Bimestrale di informazione a cura del Consiglio dell'Ordine

Editore

Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli

Direttore Editoriale
Luigi Vinci

Direttore Responsabile
Armando Albi Marini

Redattore Capo
Pietro Ernesto De Felice

Direzione, Redazione e Amministrazione
80134 Napoli, Via del Chiostro, 9
Tel. 081.5525604 - Fax 081.5522126
www.ordineingegnerinapoli.it
segreteria@ordineingegnerinapoli.it
c/c postale n. 25296807

Comitato di direzione

Edoardo Benassai
Annibale de Cesbron de la Grennelais
Salvatore Landolfi
Francesco Mondini
Marco Senese

Redattori

Marcello Agrusti
Edoardo Benassai
Annibale de Cesbron de la Grennelais
Camillo Alfonso Guerra
Salvatore Landolfi
Cesare Papa Malatesta
Aniello Nappi
Mario Pasquino
Ambrogio Prezioso
Marco Senese
Federico Serafino
Franco Sisto
Luciano Varchetta

Coordinamento di redazione
Pietro Nigro

Ha collaborato in redazione
Claudio Croce

Progetto grafico e impaginazione
Denaro Progetti

Stampa

La Buona Stampa - Ercolano

Reg. Trib. di Napoli n. 2166 del 18/7/1970
Spediz. in a.p. 45% - art. 2 comma 20/b
L. 662/96 Fil. di Napoli

Finito di stampare nel mese
di dicembre 2002



Associato U.S.P.I.
Unione Stampa Periodica Italiana

► EDITORIALE	
Presentazione delle linee guida del fascicolo del fabbricato	3
► LAVORI PUBBLICI	
La legge Merloni e gli incarichi professionali di Mauro Fusco	5
► TARIFE PROFESSIONALI	
Compenso ai periti: il parere dell'Ordine di Napoli dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli	11
Legittimi i corrispettivi delle attività di progettazione del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri	15
Adeguamento dei compensi ai consulenti tecnici giudiziari Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002	30
► SICUREZZA	
Formazione del tecnico di prevenzione e sicurezza CIIP - Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione	18
Infortuni domestici: sensibilizzare i cittadini di Ugo Santomauro	22
► APPALTI PUBBLICI	
Illegittimità delle offerte inferiori ai minimi di legge di Remo Bresciani	24
► COMPETENZE PROFESSIONALI	
Direzione tecnica dei lavori per i beni immobili vincolati del Consiglio Nazionale Ingegneri	27
► PREVIDENZA	
La comunicazioni dei dati reddituali e l'Inarcassa di Angelo Selis	29
► PROFESSIONE	
Conferenza delle professioni intellettuali del centro-sud	32
► UNIVERSITA'	
Una nuova sede ad Agnano per la facoltà di ingegneria di Fulvio Tessitore	35
► DIPENDENTI PUBBLICI	
I docenti possono svolgere attività libero professionale SNID Professionale Associazione Nazionale Ingegneri Docenti	39
► ISTRUZIONE	
Nuova nomina alla direzione regionale del MIUR di Pietro Ernesto De Felice	41
► SISMICA	
Riveduta la classificazione sismica nei comuni campani Giunta Regionale della Regione Campania Deliberazione n. 5447 del 7 novembre 2002	43
Un'ipotesi di ricostruzione urbanistica post-terremoto di Marcello Orefice	48
► LEGGI E CIRCOLARI	53
► SENTENZE	56
► DOCUMENTI	
Tabella dei prezzi Luglio-Agosto 2002 del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania	59

*Il Consiglio dell'Ordine augura a tutti gli iscritti
Buon Natale e Felice Anno Nuovo*

Presentazione delle linee guida del fascicolo del fabbricato

Il 25 ottobre, presso l'Ordine degli Ingegneri di Napoli, nella sala conferenze gremita di tecnici e politici, sono state presentate ufficialmente le "Linee Guida del Fascicolo del Fabbricato" approntate dall'apposita commissione a suo tempo insediata dal Consiglio dell'Ordine.

I lavori sono stati aperti dal presidente ing. Luigi Vinci, cui hanno fatto seguito gli interventi del prof. ing. Armando Albi-Marini coordinatore della commissione, dell'on. D'Amato presidente dell'8° commissione della Regione Campania, dell'assessore all'edilizia del Comune di Napoli dott. Amedeo Lepore, del comandante VV.FF. di Napoli ing. Salvatore Perrone, del dott. Carini presidente dell'UPPI Campania, dei rappresentanti degli amministratori di condominio e dell'assessore all'Urbanistica della Regione Campania avv. Marco Di Lello. E' seguito un ampio dibattito cui hanno partecipato numerosi presenti.

Riportiamo la relazione introduttiva del presidente Vinci. "Il 30 settembre 2002 è stata approvata dal Consiglio Regionale della Campania la Legge 'Istituzione del Registro storico - tecnico - urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità'.

Le numerose iniziative poste in essere negli anni trascorsi dal nostro Ordine e dal Consiglio Nazionale Ingegneri con l'obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza, della prevenzione, della conoscenza e del controllo dello stato conservativo del patrimonio edilizio, della qualità dell'abitare, hanno portato la Regione Campania ad essere la prima in Italia ad istituire una legge che "obbliga" tutti i fabbricati, pubblici e privati, a dotarsi di un fascicolo o registro storico - tecnico - urbanistico "nel quale è dichiarato lo stato di conservazione e di manutenzione del fabbricato stesso e delle aree e manufatti di pertinenza, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità".

L'impegno dell'Ordine si concretizzò nel luglio 1999 con la presentazione all'assessore regionale dell'epoca di un disegno di legge che fu approvato in Giunta ma decadde per la scadenza della legislatura. E' grande merito della nuova Giunta aver ripreso il testo e portato a termine un progetto, che segna una netta inversione nel modo di provvedere alla sicurezza dei cittadini. Dei tanti incontri organizzati su questa tematica vogliamo ricordare il Seminario Nazionale sul "Fascicolo del Fabbricato" del 30 marzo 2001, in Napoli alla Mostra d'Oltremare, e la 1° Conferenza dell'Ingegneria italiana del 22-23 giugno 2001 in Sorrento.



Luigi Vinci

Oggi presentiamo una proposta di "Linee guida per la redazione del fascicolo o registro" che è stata approntata da un gruppo di lavoro, coordinato dal prof. ing. Armando Albi Marini e dal consigliere dott. ing. Salvatore Landolfi. Essa vuole costituire un ausilio ai tecnici per procedere con sistematicità al controllo degli immobili e alla compilazione del registro. Questo dovrà essere estremamente semplice, sintetico e comprensibile ai cittadini.

L'operazione molto complessa, che non ha precedenti in Italia, è ancora più ardua per le nostre zone ove sono presenti tutti i tipi di rischi, dal sismico, all'idrogeologico, al sottosuolo, al vulcanico, all'abusivismo, al degrado sociale, all'incuria accumulata in tanti anni.

Siamo impegnati insieme all'Ordine degli Architetti in corsi di formazione ed aggiornamento per migliorare la preparazione dei professionisti. Per il numero di immobili ed i tempi stabiliti essi vanno incrementati con il supporto delle Università, della Regione e delle Province. Abbiamo individuato Enti e Aziende che operano nel campo della ricerca e dello sviluppo di nuovissime tecnologie di controllo e misurazione per monitorare con continuità e costi contenuti il patrimonio edilizio.

Le nuove tecnologie possono offrire soluzioni per abbattere i costi derivanti dalla sistematicità, precisione e affidabilità richieste ai controlli degli edifici.

E' importante il ruolo dei Comuni, l'amministrazione più vicina ai cittadini, che potrebbero definire, in base alle conoscenze del territorio, le zonizzazioni per controlli prioritari e i tempi, ma anche informare ed educare i cittadini alla cultura della prevenzione e alla difesa del patrimonio edilizio, mediante incentivi ed agevolazioni fiscali.

Vanno coinvolte le associazioni della proprietà edilizia, le associazioni di amministratori, le associazioni dei costruttori per la specializzazione delle imprese, le assicurazioni per ridurre i premi per i fabbricati forniti del registro, le banche per agevolare il credito.

Noi professionisti siamo chiamati al ruolo più importante in quanto è in gioco la salvaguardia della vita umana; dovremo svolgere il nostro ruolo mettendo al primo posto l'etica.

Gli Ordini si impegneranno nella salvaguardia dei cittadini per far crescere in loro il desiderio di una svolta culturale per le nostre zone, che non riguarderà soltanto la sicurezza ma la qualità stessa della vita".

La legge Merloni e gli incarichi professionali

DI MAURO FUSCO

Ingegnere

1. Premessa

Con un continuo mutamento degli orientamenti già assunti, il legislatore nazionale ha ritenuto con la Legge n° 166 del 1° agosto 2002 di dover intervenire nuovamente sulla materia dei “Lavori Pubblici”, promulgando, con un preambolo che è tutto un programma per gli interessati (art. 7, comma 1 “*Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici...*”), una nuova serie di modifiche alla Legge n° 109/94 cosiddetta “Merloni”.

Queste note riguardano esclusivamente la materia degli incarichi professionali disciplinati dall'art. 17 della Legge per indirizzare l'attenzione degli operatori del settore su alcuni aspetti, a parere dello scrivente, tuttora oscuri.

A margine dell'argomento si esaminerà anche la posizione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici per evidenziarne gli orientamenti.

2. Ambito dell'art. 17 della L. 109/94

Il titolo dell'art. 17 individua l'ambito di interesse: “*Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie*”.

La definizione di attività di progettazione e direzione dei lavori viene di consueto fatta risalire alle definizioni delle leggi fondamentali (Legge n° 1395 del 26.6.1923, R.D. n° 2537 del 23.10.1925, Legge n° 143 del 2.3.1949, etc.) per classificare le prestazioni accessorie il legislatore nazionale non ha saputo fare niente di meglio che definirle alla lettera b) del comma 3° dell'art. 50 del D.P.R. 554/99 come “*le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe*”.

L'articolo 17 della legge Merloni in sostanza vorrebbe disciplinare

tutte le attività professionali, sia quelle previste nella Tariffa, sia quelle non previste.

In realtà l'obiettivo di questi note è proprio verificare che vi è un consistente vuoto normativo.

3. Soggetti legittimati alla esecuzione delle attività descritte nell'art. 17 della L.109/94

Il 1° comma dell'art. 17 precisa che “*Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo... sono espletate:*

- a. dagli uffici tecnici della stazione appaltante;
- b. dagli uffici consortili di progettazione ...;
- c. dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni ...;
- d. da liberi professionisti singoli od associati ...;
- e. dalle società di professionisti ...;
- f. dalle società di ingegneria ...;
- g. da raggruppamenti temporanei ... di cui alle lettere d, e, f ...;
- g-bis da consorzi stabili ...”.

Il legislatore ha ritenuto di stabilire che in base al comma 4 dell'art. 17 della L. 109/94: “*La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione... possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), e g)*”.

Il caso in cui si possa ricorrere all'utilizzo di professionalità esterne all'Amministrazione deve coincidere con la carenza in organico dell'Amministrazione di idonee professionalità, oppure con la necessità di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ovve-

ro di dover svolgere contemporaneamente i compiti di istituto, oppure nei casi di speciale complessità o di particolare rilevanza architettonica o ambientale, o quando occorra riferirsi a progetti che richiedano una pluralità di professionalità.

Il citato comma 4 prescrive che il Responsabile del Procedimento accerti e certifichi che ricorrano gli estremi per l'affidamento esterno delle prestazioni che si ha la necessità di acquisire.

Si può commentare che il legislatore ha avuto una chiara idea delle possibili carenze delle Amministrazioni, e quindi ha offerto ampie possibilità al Responsabile del Procedimento per potere ricorrere all'ausilio di professionalità all'esterno di esse.

4. Modalità di affidamento degli incarichi

Con la nuova modifica il legislatore ha voluto prendere atto che la soglia per gli affidamenti "fiduciari" era troppo bassa e la ha elevata a 100.000 Euro. Infatti, modificando il comma 12 dell'art. 17 della L.109/94, ha stabilito che:

"Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 Euro le stazioni appaltanti per il tramite del Responsabile del Procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d, e, f, g di loro fiducia, previa, verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare".

Per gli affidamenti di "incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 Euro e la soglia di applicazione comunitaria" il legislatore al comma 11 dell'art. 17 della L. 109/94 ha voluto rimandare a modalità stabilite dal Regolamento.

Infine per gli "incarichi di progettazione" di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente 200.000 Euro) il comma 10 non lascia dubbi che si debbano applicare

le norme comunitarie come recepite dal legislatore (D.Lgs. 157/95 e s.m.i.).

5. Commento alle modalità di affidamento degli incarichi

Dunque il legislatore ha voluto confermare, con le modifiche alle precedenti disposizioni, che gli incarichi disciplinati dall'art. 17 della Legge Merloni sono esclusivamente gli incarichi di progettazione e, in via più estesa, quelli di direzione dei lavori di importo inferiore a 100.000 Euro. Gli altri tipi di incarichi, che potrebbero nascere nel corso di un procedimento progettuale, sono autorizzati, ma svincolati dalle norme "Merloni".

Per esempio, nel caso di progettazione svolta dai funzionari della Amministrazioni:

- potrebbe verificarsi che un Ufficio Tecnico Comunale debba eseguire il progetto della costruzione di un'opera stradale, tipicamente, per lo svolgimento delle attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione (di cui al 4° comma dell'art. 17 della L. 109/94), in caso di accertata carenza in organico di figure professionali competenti, potrebbe ricorrere a tecnici esterni per la formazione dei piani parcellari di esproprio sulla base del progetto già definito;
- nel caso della costruzione di una scuola, per lo svolgimento delle attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione (di cui al 4° comma dell'art. 17 della L. 109/94), in caso di accertata carenza in organico di figure professionali competenti, si potrebbe necessitare di una dettagliata campagna di sondaggi geologici, con la interpretazione geotecnica dei risultati e quindi richiedere una consulenza specialistica;
- nel caso della ristrutturazione di un edificio pubblico, per lo svolgimento delle attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione (di cui al 4° comma dell'art. 17 della L. 109/94), in caso di accertata carenza in

organico di figure professionali competenti, si potrebbe necessitare di una dettagliata campagna di sondaggi strutturali, con la interpretazione dei risultati per confermare le destinazioni d'uso proposte, e quindi anche in questo caso richiedere una consulenza specialistica;

- in tutti i casi in cui, per esigenze legate alla complessità del lavoro, si ritenga di non avere competenze sufficienti all'interno dell'Amministrazione, nel campo della sicurezza sul lavoro per gli adempimenti connessi all'attuazione del D.Lgs. 494/96 si potrà ricorrere a professionisti esterni.

L'elenco di questi esempi potrebbe proseguire all'infinito, tuttavia nessuno di questi casi è progettazione o direzione dei lavori come disciplinato dai commi 10, 11 e 12 dell'art. 17, determinando una carenza legislativa nel senso che, per ricorrere all'affidamento delle prestazioni professionali che attengono al campo dei servizi di ingegneria ed architettura definibili come "speciali ed accessorie", si deve fare riferimento alla vigente normativa sui servizi ex D.Lgs. 157/95.

6. Il D.Lgs. 157/95 è obbligatorio solo per importi sopra soglia

Si deve adesso porre il quesito se il D.Lgs. 157/95 sia valido solo per gli incarichi sopra soglia.

Per la precisione gli articoli 1 e 2 recitano come segue:

"Art. 1 (Ambito di applicazione).

1. *Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).*
2. *Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli ap-*

- palti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8.
3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'articolo 3, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore a 200.000 euro.
4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto.

Art. 2 (Amministrazioni aggiudicatrici).

1. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

- a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni,

consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;

- b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. ..."

Il disposto legislativo è chiaro, le disposizioni del D.Lgs. 157 si applicano obbligatoriamente ai servizi di importo stimato soprasoglia.

Per i servizi di importo stimato inferiore si deve fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia - (GU n. 248 del 24 ottobre 2001), il cui articolo 1 delinea l'ambito di utilizzazione:

"1. Oggetto del regolamento. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".

Con l'ulteriore previsione estensiva dettata dall'art. 12:

"Art. 12. Ulteriore ambito di applicazioni - Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non statali che così dispongano nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni".

Dunque, sulla base di quanto sopra, è consentita sia l'utilizzo della normazione generale del DPR 394/2001 sia, per gli Enti esclusi, l'adozione di un eventuale procedura interna regolamentata.

In molti casi alcuni Enti hanno stabilito di utilizzare procedure adattate secondo le prescrizioni del D.Lgs. 157/95.

Anche questa soluzione può essere legittima e deve trovare fondamento negli ordinamenti dei singoli Enti.

7. Orientamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

Come noto, molte sono le determinazioni dell'Autorità in tema di affidamento di incarichi di progettazione.

Anche per la materia dell'affidamento di incarichi di porzioni di progettazione, a seguito di una specifica richiesta, l'Autorità ha ritenuto di dover emettere la determinazione n° 2 del 2002 che, per la parte che interessa, viene riportata di seguito:

"Premesso che:

con esposti presentati a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici venivano segnalati da alcuni Consiglieri Comunali comportamenti di una Amministrazione comunale che si assumevano contrastanti con quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.

Tra le questioni segnalate assumono un particolare rilievo, in virtù del loro interesse generale, quelle inerenti...

2. l'affidamento ed il frazionamento degli incarichi di progettazione, con particolare riguardo alla possibilità per un'Amministrazione di affidare all'esterno solo una parte dei servizi.

Ritenuto in diritto...

2. Per quanto riguarda la seconda questione, le problematiche relative all'affidamento e al frazionamento degli incarichi di progettazione sono state già trattate dall'Autorità con le determinazioni n. 6/99, n. 8/99 e n. 18/01, cui si rinvia. Rimane ancora da analizzare la possibilità per un'amministrazione di affidare all'esterno solo una parte dei servizi. Al

riguardo si osserva che l'art. 17 della legge 109/94 e s.m.i., a differenza del testo precedente (che faceva riferimento anche alle relative "parti") non dispone esplicitamente in merito. Si osserva al riguardo che la possibilità di affidare all'esterno solo una parte dell'incarico non è intesa dalla normativa di cui alla legge quadro e relativo regolamento di attuazione nel senso di divieto di integrare il gruppo di progettazione interno con esperti esterni, quanto piuttosto nel senso di vietare l'affidamento della progettazione di strutture e impianti contemporaneamente a progettisti esterni ed interni. Dal complesso delle disposizioni in materia si evince, tuttavia, il presupposto che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria; tale presupposto deriva dal costante riferimento, allorché si parla di progetto, al complesso unitario dello stesso in relazione anche all'insieme delle relative fasi progettuali. Da ciò deriva che, in caso di frazionamento dell'incarico, deve essere data adeguata motivazione della scelta adottata. Poiché la progettazione esecutiva di un intervento è un unico progetto, composto da più progetti specifici: architettonico, delle strutture, degli impianti, della sicurezza e di manutenzione, l'amministrazione potrebbe ritenere conveniente affidare all'interno, ad esempio, la progettazione architettonica, considerata la presenza negli organici di professionalità adeguate e scegliere di affidare all'esterno le progettazioni delle strutture, degli impianti, ecc., per la mancanza negli organici di professionalità specifiche, componendo il gruppo di progettazione con soggetti interni ed esterni, purché scelti a norma di legge e di regolamento. L'affidamento degli incarichi a soggetti esterni deve in ogni caso rispettare il principio sancito dall'art. 62, comma 10, del DPR n. 554/99, secondo cui "la progettazione di un intervento non può essere artificialmente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio". Per gli affidamenti degli incarichi all'esterno,

per tanto, devono essere adottate le procedure previste per l'importo totale degli incarichi da affidare. Tenuto conto che i diversi aspetti tecnici che sono sempre coinvolti da ciascun progetto richiedono una visione unitaria, il legislatore, nel caso in cui il progetto preveda più prestazioni professionali specialistiche, ha prescritto (art. 17, comma 8, della legge 109/94 e s.m.i.) che nell'offerta debba essere sempre indicata "la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche". Analogamente a quanto previsto per la cosiddetta progettazione integrale (art. 2, comma 1, lettera i), del DPR 554/1999), quindi, anche nella fattispecie in esame occorre individuare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni. Vale comunque ricordare che, come specificato nella determinazione n. 13/2000, il ricorso ad affidamenti collettivi di un unico incarico è possibile nella sola ipotesi che i professionisti abbiano dato vita ad un raggruppamento o ad una associazione anche temporanea.

Dalle considerazioni svolte segue che...

2. è possibile affidare all'esterno una parte della progettazione, purché venga data adeguata motivazione della scelta adottata e la progettazione non sia artificialmente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio (art. 62, comma 10, DPR n. 554/99) e, analogamente a quanto previsto per la cosiddetta progettazione integrale (art. 17, comma 8, legge n. 109/94 e s.m.i.), venga individuata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni".

Deve quindi porsi in evidenza che taluni hanno ritenuto che l'Autorità, nel corpo della Determinazione, abbia voluto dichiarare che, per qualunque incarico inerente le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, debba utilizzarsi per le modalità di affidamento in ogni caso il Regolamento DPR 554/99.

Invece, per le considerazioni sopra esposte, per la lettura della legge che si è sopra illustrata, non vi è mai un esplicito richiamo ad una eventuale delega al Regolamento, anzi, o il legislatore provvede in tal senso, oppure l'applicazione estensiva dell'art. 62 del DPR 554/99 deve ritenersi illegittima nel caso di affidamento di consulenze specialistiche ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della Legge 109/94.

8. Obblighi del Responsabile del Procedimento nei casi di affidamenti di incarichi ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della Legge 109/94

Secondo le disposizioni di norma, il Responsabile del Procedimento per procedere all'affidamento di incarichi ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della Legge 109/94 deve accertare la ricorrenza dei casi di carenza dell'organico e certificare la sussistenza dei presupposti di norma per l'affidamento dell'incarico.

Una volta verificata la sussistenza della necessità, a seconda dell'importo del servizio da affidare, deve dare adeguata pubblicità dell'esistenza di dotarsi del servizio e procedere ad instaurare la procedura stabilita dalla Legge:

- per importi superiori alla soglia comunitaria applicare il D.Lgs. 157/95;
- per importi inferiori alla soglia comunitaria e per incarichi di progettazione di importo superiore a 100.000 Euro deve applicare le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 17 della Legge 109/94;
- per importi inferiori alla soglia comunitaria e per consulenze specialistiche di importo superiore a 20.000 Euro devono applicarsi le disposizioni di cui al Regolamento DPR 394/2001 (minimo licitazione privata con gara a 5);
- per incarichi di progettazione e direzione dei lavori di importo inferiore a 100.000 Euro possono applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 17 della Legge 109/94, assicurando la forma-

zione degli elenchi di professionisti da cui attingere e rendendo noti i criteri di aggiudicazione (determinazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 18/2001);

- per incarichi inerenti consulenze specialistiche di importo inferiore a 20.000 Euro possono applicarsi le disposizioni di cui al Regolamento DPR 394/2001 (trattativa privata);
- in tutti i casi di conferimento di incarico di progettazione e attività tecnico amministrative connesse, per gli interventi di importo superiore ai 150.000 Euro, il Responsabile del Procedimento

deve dare comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con una relazione succinta (Comunicato Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici pubblicato sulla GURI n° 146 del 24.6.2002).

9. Considerazioni conclusive

Il legislatore, con le continue modifiche apportate alla legge, ha voluto sempre e costantemente porre al centro del processo di realizzazione di qualsiasi lavoro pubblico il progetto con il suo esecutore.

Per tale motivo, anche nello sviluppare parziali modifiche, ha continuato a porre attenzione su chi ma-

terialmente diverrà responsabile della spesa finale per la esecuzione dell'opera.

Ovviamente, in un processo di snellimento delle procedure amministrative, è stato previsto un minore appesantimento procedurale per le attività per così dire non prioritarie.

In tal senso devono essere considerate sia le consulenze specialistiche, perché il progettista principale (ed eventualmente la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni) deve accettarle e sottoscriverle, sia le collaborazioni relative alla direzione dei lavori che devono intendersi escluse.

ESPOSIZIONE PERSONALE AL RUMORE NELL'AMBIENTE DI LAVORO: RINNOVATA LA UNI 9432

È stata pubblicata in ottobre la nuova edizione della norma UNI 9432 "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro" che sostituirà la precedente norma del 1989.

Questa revisione si è resa necessaria per raccogliere tutti quei chiarimenti e quelle eventuali innovazioni necessarie dopo più di 10 anni di applicazione del Decreto Legislativo n. 277 del 15 agosto 1991, riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, che ha recepito in Italia la Direttiva europea su questo argomento.

La norma contiene due sostanziali novità: la possibilità di valutare l'esposizione personale di un lavoratore al rumore per periodi superiori alla settimana e la possibilità di valutare l'esposizione al rumore di gruppi di lavoratori che svolgono attività simili ma non sempre acusticamente uguali.

Allo scopo la norma riporta un'appendice nella quale sono descritte le procedure del campionamento statistico delle misure dell'esposizione al rumore di gruppi di persone che svolgono lavorazioni e/o attività simili.

Queste due novità faranno certamente molto discutere, ma la necessità di effettuare valutazioni di questo tipo è emersa dalla pratica applicazione del D.Lgs. 277/91 che non pone limiti massimi di esposizione per i lavoratori ma prescrive quali mezzi tecnici, formativi, di controllo sanitario, siano da attuarsi per i lavoratori esposti al rumore entro precisi intervalli di valori.

A tal riguardo è bene ricordare che lo stesso Decreto, emanato per regolamentare la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, prevede di effettuare la valutazione dell'esposizione al rumore per gli addetti ai cantieri edili mediante simulazione utilizzando dati sperimentali ottenuti in ricerche scientifiche e senza precise misurazioni strumentali effettuate nel cantiere reale.

È proprio per questo motivo che si è ritenuto di dover inserire nella nuova norma una possibilità più "realistica" di valutare l'esposizione al rumore di un lavoratore. Il ciclo di lavoro, anche se dura più di una settimana, è certamente noto come sono note le singole fasi lavorative del ciclo. In questo modo è sempre più semplice determinare una corretta esposizione al rumore.

La nuova norma contiene, inoltre, altre novità: per esempio l'indicazione che se per la lavorazione è indispensabile utilizzare un Dispositivo di Protezione Individuale (per esempio visiera) il suo effetto di attenuazione deve essere tenuto in conto nella determinazione del valore di esposizione personale al rumore del lavoratore.

Compenso ai periti: il parere dell'Ordine di Napoli

*Ordine degli Ingegneri di Napoli
Circolare n. 3384
del 4 novembre 2002*

*Al Consiglio Nazionale Ingegneri
A tutti gli Ordini degli Ingegneri
d'Italia*

Oggetto: Legge 8 luglio 1980, n. 319 (G.U. 15.7.1980, n. 192)

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 (G.U. 18.8.1988, n. 193)

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

Decreto Ministero Grazia e Giustizia 30 maggio 2002 (G.U. 5.8.2002, n. 182)

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

Da parte dei nostri iscritti pervengono a questo Ordine pressanti richieste di parere e frequenti lamentele in merito alla liquidazione dei compensi secondo le norme di cui ai decreti in oggetto ed in particolare in ordine ai due principali problemi derivanti dall'applicazione di tali disposizioni nel caso di liquidazione degli onorari a percentuale da parte dell'autorità giudiziaria.

1. Determinazione dell'onorario a percentuale allorché il valore del bene, della perizia, dell'accertamento, della consulenza, ecc. superi l'importo di euro 516.456,90

Atteso che per le perizie o consulenze tecniche da compensarsi a percentuale, spetta al consulente un onorario calcolato per scaglioni applicando coefficienti decrescenti all'aumentare del valore di perizia (art. 2 di tali decreti), avviene che

la norma, ove applicata secondo una interpretazione strettamente letterale, porterebbe a stabilire onorari eguali tanto per una consulenza del valore di soli euro 516.456,90 quanto per qualsiasi altra consulenza anche qualora essa abbia un valore molto superiore.

Infatti per l'ultimo scaglione la norma recita "fino e non oltre 516.456,90 ..." e questa frase viene a volte interpretata ristrettivamente come se intendesse stabilire un tetto massimo all'onorario anche quando il valore della consulenza supera il tetto di euro 516.456,90.

A parere di questo Ordine, suffragato dalle considerazioni che seguono, tale interpretazione non è accettabile e la norma va intesa nel senso che resta fissa la percentuale dell'ultimo scaglione anche per la parte ad esso eccedente, così come stabilito dalla Tariffa professionale Ingegneri ed Architetti per tutte le retribuzioni fissate a percentuale (Legge 2 marzo 1949, n. 143 - Tabelle A, C, E, F).

L'interpretazione letterale risulta infatti ingiusta ed assurda in quanto, ove mai applicata, non solo stabilirebbe una disparità di trattamento economico tra consulenti - in contrasto con la più elementare logica - ma, per di più, renderebbe impossibile l'espletamento di tutti gli accertamenti che richiedono mezzi, tempi ed impegno professionale superiori a quanto necessario a perizie del valore di _ 516.456,90. Si osserva inoltre che l'interpretazione letterale restrittiva non rispetta la statuizione di cui all'art. 2 della legge 319/1980 che, tra altro, recita: "la misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti mate-

rie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di Grazia e giustizia di concerto col Ministro del Tesoro".

Invero l'interpretazione letterale restrittiva non ha alcun riferimento nelle Tariffe professionali; essa va pertanto respinta e la frase "fino e non oltre 516.456,90...", contenuta nel decreto ministeriale, deve intendersi riferirsi alla variazione dell'aliquota e non già dell'onorario, in analogia a quanto avviene per le Tariffe professionali, lasciando fisso il coefficiente dell'ultimo scaglione quale moltiplicatore del valore di perizia anche oltre gli euro 516.456,90.

2. Parzializzazione dell'onorario – Duplicazione degli onorari

La Circolare, prot. 4161, del 14/04/1984 del Pres. del Trib. Civile e Penale di Roma, relativa alla liquidazione degli onorari ai consulenti tecnici giudiziari (allegata in copia)

recita, tra l'altro: "Non è dubbio che, nell'ipotesi in cui ciascun quesito abbia una propria individualità ed abbia richiesto una autonoma attività di accertamento, nella liquidazione degli onorari occorre applicare distintamente per ciascun quesito e per ciascun accertamento la relativa tabella o, in mancanza, applicare i criteri di cui agli art. 3 e 4 della legge".

Quanto sopra risulta in perfetto accordo con le statuizioni degli artt. 14 e 27 della Tariffa professionale Ingegneri ed Architetti (Legge 2 marzo 1949, n. 143) le quali stabiliscono che le opere vengano suddivise in classi e categorie, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari a percentuale spettanti al professionista vengano commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

Pertanto, qualora nell'ambito di un stesso accertamento peritale, il consulente debba studiare e rispondere a quesiti diversi attinenti a ca-

tegorie o classi di opere diverse (ad esempio stima del valore di immobili industriali insieme a stima di immobili per abitazioni, ovvero rispondere a quesiti differenti, per esempio, a rivalutazione dei crediti di un appaltatore per tardivo pagamento unitamente a stima dei maggiori oneri per anomalo andamento di un'opera pubblica), non vi è dubbio che vada applicata la parzializzazione dell'onorario per ogni categoria di quesiti, come previsto dagli artt. 14 e 27 della Tariffa professionale e non, viceversa, un'unica aliquota sul valore globale di perizia.

Indipendentemente dalla parzializzazione per categorie e in aggiunta, va applicata la duplicazione degli onorari ove ricorrano le caratteristiche di cui all'art. 5 della Legge 8 luglio 1980, n.319 e degli art. 24-a) e 21 secondo capoverso della Legge 2 marzo 1949, n. 143.

Si pregano gli Ordini provinciali in indirizzo di dare la massima diffusione della presente, tra i propri iscritti.

CIRCOLARE PRESIDENTE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA 14 APRILE 1984, PROT. 4161

Liquidazione degli onorari dei consulenti tecnici

Pervengono a questa Presidenza continue segnalazioni, motivate lamentevoli e giustificati rilievi da parte di consulenti tecnici in ordine ai criteri con cui vengono liquidati dai giudici istruttori onorari e spese per le operazioni eseguite dai consulenti stessi in materia civile. Al riguardo debbo ricordare che la legge 8 luglio 1980, n. 319, in tema di compensi ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori fu emanata allo scopo precipuo, da un lato, di rendere adeguati i corrispettivi per le prestazioni svolte dai collaboratori del giudice, sul presupposto che non deve esservi ingiustificata discriminazione con le retribuzioni rilevate nel mercato di equivalenti attività professionali - se non nei limiti imposti dal contemperamento della natura pubblicistica dell'incarico (art. 2 L. cit.) - e, dall'altro, di ottenere, in termini ragionevolmente limitati, l'esito dell'accertamento tec-

nico, nella constatazione che non era più sostenibile la gravosa prassi invalsa di far coincidere, dilazionandolo il più possibile, il tempo assegnato per il deposito della relazione con quello, effettivamente necessario, per l'espletamento dell'incarico, al solo fine di incrementare la base per la liquidazione dell'onorario a tempo. In funzione del conseguimento di questi scopi vanno quindi interpretate le nuove norme, che hanno avuto attuazione con il D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 28 gennaio 1984, con avviso di rettifica pubblicato sulla stessa Gazzetta n. 55 del 24 febbraio 1984), in merito alle quali questa Presidenza, ad evitare il ripetersi delle cennate lamentevoli ed allo scopo anche di limitare i ricorsi che prevedibilmente saranno avanzati a norma dell'art. 11 della legge, ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni.

A) Entrata in vigore e applicazione delle tabelle

Non è dubbio che l'art. 2 della legge n. 319 del 1980 non richiede un atto di normazione secondaria, bensì un mero atto amministrativo generale direttamente attuativo della previsione legislativa, quale sicuramente è il D.P.R. n. 820 del 1983: esso, pertanto, è di immediata applicazione, sicché all'atto della liquidazione degli onorari vanno seguiti i criteri in esso contenuti, anche se le operazioni peritali siano iniziate e si siano svolte prima della sua emanazione. Il che, oltre tutto, trova riscontro nell'art. 12 della legge, il quale consente la "determinazione provvisoria degli onorari" in base alle vacanze, ma solo "fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'art. 2". Non si è in presenza, quindi, di un problema di successione di norme di legge, bensì più correttamente, di una norma che in via provvisoria ed eccezionale poteva essere applicata, fin quando non fosse stata emanata la norma definitiva.

D'altronde - sotto un profilo più generale - non è contestabile che il carattere unitario della prestazione professionale importa che gli onorari del consulente debbono essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui tale prestazione è stata condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale (cfr. per riferimenti, la conforme giurisprudenza formatasi in materia di successione di tariffe professionali diverse).

B) Determinazione dei compensi

A più gravi e consistenti rilievi - come ho accennato - ha dato luogo la determinazione dei compensi spettanti ai consulenti.

In via generale va rilevato che l'art. 2 della legge n. 319/1980, dopo aver stabilito, al primo comma, il principio che la misura degli onorari fissi e di quelli variabili è fissata in apposite tabelle, dispone, al secondo comma, che, per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine, nonché della completezza e del pregio della prestazione fornita.

Ciò vuol dire che il giudice: a) non può discostarsi dalla misura degli onorari fissi; b) per gli onorari variabili ha facoltà di determinazione del compenso tra i limiti minimo e massimo stabiliti dalle tabelle e tale discrezionalità deve esercitare con riferimento ai parametri previsti dalla legge, vale a dire la difficoltà dell'indagine e completezza e pregio della prestazione.

Ne consegue che, una volta fissati un minimo ed un massimo di tabella, il giudice non può fare luogo rispettivamente a diminuzione o aumento di tali limiti, ma vi è vincolato, pur potendo spaziare all'interno di essi in relazione ad una valutazione che tenga conto dei ricordati parametri.

In definitiva, nell'ambito del D.P.R. n. 820/1983, sono individuabili tre criteri di determinazione dei

compensi: a) criterio dell'onorario a percentuale calcolato per scaglioni - tra un minimo ed un massimo - cui fanno riferimento gli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17 e 19; b) il criterio dell'onorario variabile da un minimo ad un massimo, cui fanno riferimento gli artt. 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 20 secondo comma, 21, 24, 25, 26 secondo comma e 27; c) il criterio dell'onorario fisso, cui fanno riferimento gli artt. 20 primo comma, 22, 23, e 26 primo comma.

Con particolare riguardo al sistema della determinazione degli onorari secondo il criterio della percentuale calcolata per scaglioni, l'interpretazione logica porta a ritenere che il principio fissato è quello delle aliquote differenziate per scaglione, a simiglianza di quanto avviene, ad esempio, per la determinazione delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

Anche se la formulazione della norma - in una prima approssimazione - può dar luogo a qualche perplessità deve escludersi, come contraria alla lettera ed allo spirito della norma stessa, l'interpretazione secondo cui l'aliquota sarebbe unitaria per gli importi ai quali si riferisce: un'interpretazione siffatta condurrebbe all'assurda conseguenza che una consulenza, da valutare, ad esempio, nell'ambito dell'art. 2 D.P.R. n. 820/1983, avente ad oggetto un valore di L. 10 milioni verrebbe compensata con un importo (L. 500.000 = 5% di L. 10.000.000) superiore a quello di un'analoga perizia concernente un valore di Lire 12.000.000 (Lire 480.000 = 4% di L. 12.000.000).

In conclusione le disposizioni che prevedono il sistema della liquidazione dell'onorario a percentuale calcolato per scaglioni vanno intese nel senso che per la determinazione dell'onorario occorre procedere alla scomposizione del valore oggetto dell'accertamento in modo che la percentuale del primo scaglione va applicata sul primo importo risultante dalla scomposizione, la percentuale del secondo scaglione va applicata sulla parte eccedente l'importo del primo scaglione, la percentuale del terzo scaglione va applicata sulla parte eccedente l'importo del secondo scaglione e così via fino all'ultimo importo risultante dalla scomposizione.

Piuttosto è da rilevare che tutte le norme concernenti il sistema della liquidazione dell'onorario a percentuale per scaglioni prevedono un limite massimo di importo del valore oggetto dell'accertamento (ad esempio, un miliardo di lire nell'art. 2 o cinque o dieci miliardi di lire nell'art. 4): si pone, pertanto, il problema circa l'aliquota o il criterio da applicare nei casi in cui il valore oggetto dell'accertamento superi quello massimo indicato dalla norma.

Dovendosi ovviamente escludere la soluzione più semplicistica per cui il limite massimo di importo del valore oggetto della controversia dovrebbe segnare anche il limite massimo dell'onorario liquidabile, con ciò escludendo il compenso per importi superiori a

quelli indicati, devono ritenersi possibili due soluzioni: o applicare l'aliquota percentuale, nel valore più elevato, sugli importi eccedenti quello massimo indicato dalla norma ovvero ritenere applicabile la disposizione di cui all'art. 5 della legge, per effetto della quale "per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio", con preferenza per questa seconda soluzione, non foss'altro perché trova il citato riscontro normativo.

È stato, poi, segnalato il caso della consulenza che risponda a quesiti concernenti prestazioni previste in tabelle diverse.

Non è dubbio che, nell'ipotesi in cui ciascun quesito abbia una propria individuabilità ed abbia richiesta una autonoma attività di accertamento, nella liquidazione degli onorari occorre applicare distintamente per ciascun quesito e per ciascun accertamento la relativa tabella o, in mancanza, applicare i criteri di cui agli artt. 3 e 4 della legge.

Quando, invece, per la risposta ad un determinato quesito sia stato necessario il compimento di attività previste da tabelle diverse occorre aver riguardo al criterio della prevalenza, per cui deve essere applicata la tabella relativa alla prestazione che sia stata prevalente rispetto ad altre: l'onorario trattandosi di prestazione complessa, potrà in tal caso essere maggiorato in applicazione dell'art. 5 della legge.

Va, infine, ricordato che ove l'attività compiuta dal consulente non rientri espressamente in alcuna delle tabelle di cui al D.P.R. n. 820 del 1983, vi è, anzitutto, possibilità di far ricorso all'applicazione analogica di esse (art. 3 della legge) e, nel caso in cui ciò non sia consentito, gli onorari debbono essere commisurati al tempo impiegato e determinati in base alle vacanze (art. 4 della legge).

Eguale in base alle vacanze vanno liquidati gli onorari per le prestazioni previste dalle tabelle, ma solo nel caso in cui si tratti di onorari a percentuale e non sia possibile determinare il valore della controversia (art. 1 D.P.R. n. 820/83).

C) Incarichi collegiali

Devono considerarsi tali quelli caratterizzati: a) dall'accertamento unitario; b) dalla presenza di un'unica relazione; c) dalla necessità di un lavoro in "équipe".

In difetto di quest'ultimo elemento, anche se sussistono i primi due, l'apporto dei vari collaboratori deve essere ritenuto distinto e la liquidazione va fatta con i criteri illustrati in precedenza.

Nell'ipotesi di effettiva collegialità - quando cioè si tratta di casi di particolari verifiche da operarsi con la contestuale presenza di più esperti nella medesima materia - la liquidazione va fatta come riferita a un solo consulente, maggiorata del 40 per cento per ogni ulteriore componente e poi divisa per il numero di questi (art. 6 della legge).

D) Ausiliari del consulente

Riguardo alle spese affrontate per prestazioni di carattere manuale (dattilografo, fotografo, ecc.), esse debbono essere rimborsate comunque - senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice ad avvalersi di tale personale ausiliario - commisurando il corrispettivo a quello percepito in analoghe condizioni di mercato, salvo, in ogni caso, la facoltà di valutare la necessità dell'opera e la congruità del compenso richiesto.

Le altre prestazioni di carattere strumentale (intellettuale o tecnico) devono essere preventivamente autorizzate dal giudice e il compenso dovrà essere determinato "gradatamente" secondo i criteri, stabiliti dalla legge n. 319/80 o dal D.P.R. n. 820/83 ovvero alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali (art. 7, terzo comma, della legge). Va, infine, rilevato che, ove la necessità di un accertamento tecnico sorga nel corso dello svolgimento dell'incarico e non si tratti di un'indagine sussidiaria che confluisca nell'unico parere tecnico affidato al consulente, esso deve costituire oggetto di autonomo incarico a nuovo consulente e integra un nuovo incarico svincolato dal precedente (art. 7 u.c. della legge).

E) Rimborso spese

Va rilevato che l'art. 23 D.P.R. n. 820/83 precisa che gli onorari fissi o variabili previsti nelle tabelle sono comprensivi di ogni attività comunque svolta dal consulente per l'espletamento dell'incarico.

La disposizione è conforme alla legge n. 319/80, dalla quale emerge che al consulente, in aggiunta all'onorario, competono esclusivamente le spese ritenute dal giudice necessarie, purché sia allegata la corrispondente documentazione - salvo ovviamente quelle correnti, come telefono, accessi in pubblici uffici, corrispondenza ecc. che possono essere liquidate forfettariamente - e l'indennità di missione per l'ipotesi in cui l'esecuzione dell'incarico comporti il trasferimento fuori della propria residenza.

F) Provvedimento di liquidazione

Esso, come tutti i provvedimenti giurisdizionali, deve essere motivato (art. 111 Cost.), per consentire alle parti ed eventualmente al giudice competente per l'esame del ricorso di cui all'art. 11 della legge il controllo sulla pertinenza e congruità della liquidazione. A tal fine è opportuno che nella liquidazione siano tenute distinte le varie voci (onorari, spese e indennità) con indicazione specifica della tabella applicata e, nel caso di liquidazione a percentuale della percentuale applicata per i vari scaglioni ovvero, in difetto, del tipo e del numero delle vacanze corrispondenti alla somma liquidata. In ogni caso dovranno essere precisate le ragioni dell'eventuale applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui agli artt. 2 u.c. e 5 della legge o di quello di riduzione di cui all'art. 8 della stessa legge.

Legittimi i corrispettivi delle attività di progettazione

del Centro Studi
del Consiglio Nazionale Ingegneri

Premessa

Sul Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 che ha aggiornato i corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività attinenti i lavori pubblici si è consumato recentemente un alternarsi di sentenze giudiziarie e di provvedimenti legislativi che ne hanno di volta in volta messo in discussione e confermato l'applicabilità.

Quando con l'emanazione della Legge 166/2002 si era pervenuti finalmente alla certezza dell'applicabilità e della legittimità dei contenuti del D.M. 4 aprile 2001 è discutibilmente intervenuta l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a rimettere tutto in discussione.

Al fine di fornire un contributo al chiarimento dei dubbi che ancora assillano professionisti e amministrazioni pubbliche, il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ritenuto opportuno redigere una Nota nella quale si analizzano non soltanto i provvedimenti giudiziari e legislativi attinenti al D.M. 4 aprile 2001 ma anche i contenuti, non condivisibili nel merito e potenzialmente forieri di comportamenti illegittimi da parte di amministrazioni pubbliche e professionisti, della recentissima determinazione n. 27/2002 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Il D.M. 4 aprile 2001 è legittimamente applicabile

Attualmente è indubbia l'efficacia del Decreto del Ministro della Giustizia del 4.4.2001 recante **"Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14 - bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche"** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nu-

mero 96, del 26 aprile 2001).

L'articolo 7, 1° comma, lett. i), punto 6) della legge numero 166, del 3 agosto 2002, ha infatti introdotto all'articolo 17 della legge numero 109/1994, il comma 12-ter, che viene di seguito riportato:

"Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001".

Questa norma giunge a conclusione di un contenzioso sfociato fra il Ministero della Giustizia, da un lato, e l'Ance, l'Upi ed i Consigli nazionali di alcune categorie professionali dall'altro, circa la legittimità del Decreto ministeriale 4 aprile 2001.

Il T.A.R. Lazio, Sez. I, con Sentenza dell'8 agosto 2002, numero 7067 (che segue ad una precedente sentenza - n. 6552/2002 -, sempre del predetto T.A.R.) aveva accolto i ricorsi presentati contro la legittimità del Decreto del 4 aprile 2001, annullandolo di conseguenza.

Le motivazioni addotte dal Tribunale a sostegno della decisione di annullamento riguardano la

violazione dei principi di partecipazione al procedimento: il Decreto ministeriale del 4 aprile 2001 detta, infatti, una disciplina dei compensi applicabile a tutte le categorie professionali abilitate alle attività e, pertanto anche di professionisti diversi dagli ingegneri e dagli architetti, quali geologi, periti industriali, agronomi e forestali. Tutti i soggetti istituzionalmente rappresentativi delle diverse categorie professionali avrebbero dovuto partecipare al relativo procedimento di approvazione del Decreto, mentre ciò è avvenuto esclusivamente per le organizzazioni esponenti degli ingegneri e degli architetti.

Questa omissione, riconosce il T.A.R. nella sua sentenza, comporta la sussistenza di un *vulnus* dei canoni di partecipazione al procedimento, rendendo di fatto illegittimo il provvedimento. Illegittimità che non riguarda, dunque, i contenuti sostanziali del Decreto, né la validità o meno degli aumenti tariffari, bensì un vizio di ordine meramente procedurale.

Nella stessa motivazione della sentenza, il Giudice amministrativo ha anche posto in evidenza come resti comunque salvo “...il potere discrezionale dell’Amministrazione di introdurre una regolamentazione di natura transitoria della materia anche, se del caso, differenziata per categorie professionali, a questi limitati fini avvalendosi eventualmente anche dei contenuti del decreto in epigrafe”.

Proprio questo potere discrezionale ha voluto applicare il legislatore con la legge numero 166/2002 la quale, nell’introdurre il comma 12 - ter all’articolo 17 della legge numero 109/1994, detta una disciplina transitoria della materia in attesa dell’emanazione del decreto definitivo. A fronte di una espressa previsione normativa di rango legislativo (quale è quella della legge n. 166/2002) le sentenze del TAR Lazio perdono senza ombra di dubbio ogni loro valore.

Tale impostazione è stata di recente avallata, su sollecitazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, anche dal Ministero della Giustizia che (con Nota prot. n. ep. 54/1-2 (5982/E) U.L.) ha precisato che “*La norma di legge (quella della legge n.166/2002 ndr) ha operato un rinvio al contenuto del D.M. 4.4.2001, facendo proprio così sostituendo la fonte legislativa primaria a quella regolamentare secondaria. Si tratta, dunque, di un rinvio di carattere materiale contenutistico rispetto al quale non appare rilevante l’avvenuta caducazione della fonte originaria operata dal Giudice amministrativo*”.

Di diverso avviso è, invece, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che con la recente determinazione n. 27, del 16.10.2002 ha sulla questione così argomentato: “*Al riguardo potrebbe sostenersi sia che il richiamo al decreto indicato contenuto nell’ultimo periodo del comma 12-ter, aggiunto dall’articolo 17 della legge quadro abbia comportato una sorta di legificazione dello stesso su cui non può avere inciso la sentenza di annullamento del Tar, con la conseguenza della sua perdurante applicazione fino all’emanazione del nuovo previsto decreto interministeriale, sia l’inconfigurabilità di una legificazione, per rinvio, di un provvedimento amministrativo annullato, per giunta antecedentemente all’entrata in vigore della legge che allo stesso rinvia*”.

Di queste due opzioni, la prima è conforme all’impostazione recepita dal Centro Studi, anche se discutibile è l’uso del termine “legificazione” fatto dall’Autorità.

La norma di cui all’art. 17 comma 12 - ter ha infatti inteso disciplinare in via transitoria il problema della determinazione delle tariffe per le attività professionali afferenti la progettazione e l’esecuzione dei lavori pubblici e, a tal fine, ha richiamato, conferendogli valore normo-

legislativo, il contenuto di cui al D.M., ma non lo ha elevato al rango di atto legislativo. La norma di cui al citato comma 12-ter prevede espressamente l’applicazione, per il periodo transitorio che si concluderà con l’emanazione del regolamento ministeriale, non del D.M. 4.4.2001, bensì “*di quanto previsto*” nel medesimo, conferendo valore legislativo al contenuto del D.M. e non all’atto formale.

La seconda opzione - sposata dall’Autorità - è quella della negazione della sussistenza di una legificazione del regolamento ministeriale in quanto, la legge n. 166/2002, pur avendo inserito il suddetto comma 12-ter all’art. 17 della legge 109/94, non ha soppresso il comma 14-ter dello stesso articolo il quale stabilisce che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 12-bis (che è poi quello annullato dal T.A.R.) continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore e cioè quelle della Legge 2.3.1949, n. 143. Risulta opportuno, conclude pertanto l’Autorità, al fine di evitare contestazioni in sede di liquidazione dei corrispettivi, che di detta interpretazione ne sia fatta esplicita indicazione nei bandi di gara e nei contratti dei professionisti.

L’interpretazione espressa dall’Autorità nella sua determinazione (che, ricordiamo, non ha comunque valore vincolante né può essere considerata quale “interpretazione autentica” delle norme esaminate¹⁾ non può assolutamente essere condivisa in quanto contraddice espressamente la ratio che supporta l’intervento del legislatore, come desumibile da una interpretazione sistematica del quadro normativo di riferimento.

E’ infatti vero, come afferma l’Autorità, che il comma 14-ter dell’art. 17 della Legge n. 109/94 non è stato abrogato dalla Legge n. 166/2002, ma è altrettanto vero che ciò evidenzia esclusivamente un difetto di raccordo fra il vecchio testo e quello “novellato”; i due commi dell’arti-

¹ Si veda tra le altre la recentissima 10 luglio 2002 n. 6241, Sezione III, T.A.R. Lazio

colo 17 (il 12 ter introdotto dalla Legge 106/2002 e il 14 ter già esistente) hanno infatti il medesimo ambito oggettivo di operatività, ossia la predisposizione di una disciplina transitoria per la determinazione dei corrispettivi per le attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 17 della Legge n. 109/94.

Se è identico l'ambito di operatività - circostanza, questa, se non condivisa quanto meno non confutata dall'Autorità - la questione si riduce, dunque, alla verifica di quale delle due previsioni normative - comma 12 ter introdotto dalla legge 166/2002 e comma 14 ter preesistente - possa essere applicata nel caso della disciplina del regime transitorio della determinazione delle tariffe professionali; sotto quest'ultimo profilo non sussistono dubbi circa l'applicazione della previsione normativa di cui al comma 12-ter (e dunque del D.M. 4 aprile 2001) e non solo per la generale applicabilità del principio *lex posterior derogati priori* (la legge successiva - in questo caso il comma 12 ter introdotto all'articolo 17 della legge 109/94 dalla Legge 166/2002 - abroga la preesistente - in questo caso la previsione di cui al precedente comma 14 ter dell'art 17 della legge 109/94), bensì anche per ragioni di ordine logico sistematico: che senso avrebbe mai avuto la "novella" legislativa che prevede l'applicazione al periodo transitorio del D.M. 4.4.2001, se poi la normativa applicabile deve essere quella del tutto differente della Legge n. 143/1949 citata dal comma 14-ter già esistente?

Discutibile è anche il fatto che il comma 14-ter richiami automaticamente la legge 143/1949 e dunque le vecchie tariffe.

Esso prevede, infatti, che fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 12-bis continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore; ebbene sulla scorta delle modifiche di cui alla Legge n. 166/2002 le tariffe in vigo-

re, seppure transitoriamente, sono quelle di cui al comma 12-ter che rinvia al contenuto del D.M. 4.4.2001 e non quelle di cui alla Legge n. 143/1949.

Discorso diverso andrebbe fatto qualora si ritenga (ma l'Autorità non si è espressa in questi termini) che la norma di cui al comma 12-ter, abbia un ambito oggettivo di operatività diverso da quello di cui al comma 14-ter. Si potrebbe, difatti, ipotizzare che le attività contemplate dal comma 12-ter siano differenti da quelle di cui al comma 14-ter; mentre in quest'ultimo infatti sono contemplate solo le attività di progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di responsabile di progetto e di coordinatore in materia di sicurezza, il comma 12 ter fa riferimento alle attività dei soggetti di cui al 1° comma dell'art. 17 Legge n. 109/1994 che, invece, ricomprende anche gli incarichi di direzione dei lavori e di formazione del programma triennale.

Sposando tale interpretazione il regime transitorio di cui al comma 14-ter sarebbe diverso da quello di cui al nuovo 12-ter e diverrebbe necessario un secondo D.M., aggiuntivo rispetto al D.M. 4 aprile 2001, per la determinazione transitoria degli onorari relativi agli incarichi professionali contemplati dal comma 14 ter.

Per quanto sostenibile sotto il profilo esegetico formale, tale impostazione, a nostro avviso, si scontra inevitabilmente con quei profili di logicità che, comunque, devono sorreggere una previsione normativa. Sembra infatti del tutto illogico prevedere due D.M. distinti per la determinazione dei corrispettivi afferenti prestazioni professionali sostanzialmente correlate in quanto pertinenti al medesimo settore di intervento. Inoltre, e tale notazione ci pare decisiva, lo stesso D.M. 4 aprile 2001 (indicato nel "novellato" comma 12-ter) richiama espressamente il comma 14-bis, e dunque gli incarichi relativi al comma 14 ter, per

l'individuazione del proprio ambito oggettivo di intervento.

I contenuti della determinazione n.27/2002 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono quindi triplamente inopportuni;

- sono inopportuni in quanto, come abbiamo visto e dimostrato, infondati nel merito (il D.M. 4 aprile 2001 è indiscutibilmente applicabile);
- sono inopportuni in quanto, in una materia tanto delicata, sarebbe stato più corretto attenersi a quanto deliberato dal Ministero competente (il Ministero della Giustizia che si è espresso per l'applicabilità del D.M. 4 aprile 2001 con la Nota sopra citata) e dall'autorità giudiziaria (che ha riconosciuto il potere discrezionale dell'Amministrazione di introdurre una regolamentazione di natura transitoria della materia avvalendosi dei contenuti del D.M. 4 aprile 2001, così come è avvenuto);
- sono inopportuni infine, e questo è l'aspetto più preoccupante, in quanto potenzialmente forieri di comportamenti ed atti illegittimi da parte delle amministrazioni pubbliche e degli stessi professionisti.

Va infatti evidenziato che il connotato istituzionale della determinazione n. 27/2002 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, pur non avendo in alcun modo valore vincolante, potrebbe comunque indurre amministrazioni pubbliche e professionisti a non ritenere applicabili i corrispettivi determinati dal D.M. 4 aprile 2001.

Tali corrispettivi sono invece, allo stato attuale, "*minimi inderogabili*" e ogni patto ad essi contrario "*è nullo*"; illegittimi risulterebbero dunque gli atti delle amministrazioni pubbliche e dei professionisti che ad essi non facessero riferimento. Illegittimità la cui responsabilità non potrebbe che ricadere sull'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Formazione del tecnico di prevenzione e sicurezza

CIIP

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

1. Introduzione

La CIIP, a seguito della decisione presa da tutte le Associazioni che ne fanno parte, intende formulare una proposta relativa alle figure professionali indicate tanto nel D. L.vo 626/94 quanto in altre norme di derivazione comunitaria, ma non ancora - o non sufficientemente - definite nei contenuti e requisiti professionali, come è invece stato fatto a proposito del Medico Competente.

Tale proposta è stata richiesta alla CIIP anche da parte dello stesso Sen. Carlo Smuraglia durante il suo intervento al Convegno CIIP tenutosi a Milano il 28 novembre 1997, e del Direttore dell'ISPESL Dr. Antonio Moccaldi in occasione della riunione CIIP tenutasi nel pomeriggio dello stesso giorno.

All'avvio del percorso di definizione dei profili professionali indicati sopra, per cui è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro, sono state individuate alcune opzioni di fondo che hanno ispirato la stesura del presente documento:

- **Agire sul binomio figure / compiti**, derivandolo, ovviamente, da una forte consapevolezza dell'articolazione del mondo della prevenzione nei luoghi di lavoro in 2 sistemi: il Sistema di impresa (progettazione, im-

plementazione, verifica) ed il Sistema pubblico (promozione, regolazione, controllo).


- **Prevedere:**

- **a monte: l'accurata ricostruzione del feed-back verso le conoscenze necessarie per lo svolgimento dei compiti individuati**; resta aperto, a questo proposito, il problema delle eventuali "certificazioni", che il gruppo non ha ritenuto di dover affrontare in prima battuta, ma che resta di nodale importanza.

- **a valle: la necessaria scomposizione dei compiti in "azioni" elementari.**

- **Riconoscere come esigenza prioritaria la definizione del profilo del "tecnico della prevenzione"**, presente trasversalmente ed in posizione chiave - pur con le dovute differenziazioni - in entrambi i sistemi indicati sopra.

Nella stesura del presente documento sono state tenute nella dovuta considerazione anche le indicazioni dell'Unione Europea circa le figure professionali considerate, e in particolare le "Recommendations and Proposals" contenute nella indagine U.e. su "Multidisciplinary Services in Occupational Health and Safety in the European



Union” Copenhagen, March 1997 e il Documento approvato dalla 11° Commissione Permanente (Lavoro, Previdenza sociale) a conclusione dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza e l’igiene del lavoro svolta dal Comitato paritetico della 11° Commissione del Senato della Repubblica e della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati, relatore Sen. Carlo Smuraglia.

2. Profilo professionale del Tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro (operatore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle ASL)

2.1. Premessa

Questo profilo professionale deve essere definito sulla base dei compiti richiesti a questa figura nell’ambito dei “Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro” delle ASL, con particolare riferimento al nuovo quadro normativo. Non si ritiene infatti praticabile un profilo che si riferisca a una improbabile figura di tecnico polivalente, in grado di soddisfare le esigenze, tra loro diversissime, di uno qualsiasi dei numerosi Servizi che costituiscono (o costituiranno, a seconda della regione considerata) il Dipartimento di Prevenzione delle ASL. Questo non vuol dire, ovviamente, che non sia possibile delimitare un sottoinsieme di compiti che sia comune a profili diversi.

Il recepimento di numerose direttive comunitarie – con particolare riferimento al D. L.vo 626/94 e successive modifiche – ha mutato sostanzialmente il quadro normativo/istituzionale, modificando, al contempo, l’attività dei Servizi Pubblici, destinati a spostarsi sempre più

da un ruolo di controllo sul rispetto di norme specifiche ad uno, ben più complesso, di regolatore dei sistemi di prevenzione di impresa. Questo passaggio richiede conoscenze e informazioni sempre più specialistiche, sia nel campo dei sistemi di gestione che nelle diverse specializzazioni tecniche. La stessa legislazione specifica sempre meno individua obblighi puntuali per i soggetti della prevenzione, e lascia una maggiore libertà di scelta delle modalità di intervento al fine di ottenere le migliori condizioni di sicurezza. Il richiamo ad una funzione generica e polivalente di “vigilanza” senza definire le competenze tecniche necessarie è, pertanto, oltre che riduttivo, estremamente aleatorio in quanto la rapida evoluzione delle conoscenze tecniche comporta di fatto diverse interpretazioni anche dei concetti generali contenuti nella legislazione in materia. Se la professionalità richiesta al Tecnico della Prevenzione nei luoghi di lavoro deve essere mirata essenzialmente alla conoscenza dei processi produttivi ed alla evoluzione della tecnologia con riferimento alle metodologie di prevenzione e protezione ed alla capacità di interagire con i vari soggetti della prevenzione, non può quindi essere ricondotta ad una figura di singolo specialista di un aspetto o di una materia relativa alla sicurezza (chimico, fisico, elettrotecnico, meccanico, etc.). Si viene in tal modo a creare di fatto un parallelo tra l’organizzazione della struttura tecnica del Servizio di Prevenzione Pubblico e l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione interno alle aziende. La professionalità richiesta al Tecnico della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro può, quindi, essere assimilata alla professionalità richiesta al Responsabile del Servizio di Pre-

venzione e Protezione (RSPP). In entrambi i casi è necessaria una figura di tecnico in grado di affrontare la globalità delle problematiche relative alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro e che, in caso di necessità di approfondimenti su singoli aspetti, si avvale della professionalità di altri specialisti. Nell’ambito aziendale questi specialisti verranno attivati mediante consulenze specifiche, mentre i Servizi di Prevenzione Pubblici si avvarranno delle strutture specialistiche di 2° e 3° livello (PMIP, Università, etc.).

Note sugli aspetti formativi:

Attualmente la formazione dei tecnici dei Servizi di Prevenzione Pubblici avviene nel corso degli anni durante lo svolgimento dell’attività lavorativa o con momenti formativi programmati (il solo requisito di accesso richiesto è attualmente il diploma di maturità tecnica).

Per il futuro, oltre alla indispensabile individuazione di corsi specifici post diploma (diplomi universitari), articolati sulla base dei compiti richiesti sopraelencati, dovranno essere previsti periodi di formazione (tecnico in formazione), della durata di uno o più anni, che consentiranno ai Tecnici della Prevenzione di acquisire la competenza necessaria per lo svolgimento di indagini in piena autonomia tecnico-professionale. L’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, che comporta una significativa responsabilizzazione individuale del Tecnico essenzialmente a causa della necessità di emanazione di “prescrizioni”, dovrà avvenire dopo il primo periodo di formazione obbligatorio presso la struttura pubblica e dovrà essere conseguente ad una verifica della professionalità acquisita.

INTERNET

Al fine di poter comunicare con continuità ed immediatezza con i colleghi si invitano gli stessi a leggere con assiduità in nostro sito Internet (www.ordineingegnerinapoli.it) ed a comunicarci con fax o e-mail (segreteria@ordineingegnerinapoli.it) il proprio indirizzo di posta elettronica.

2.2. Schema concettuale del Profilo professionale

1. AZIONI SUL SISTEMA PREVENTIVO DI IMPRESA	2. AZIONI SULLA REALTÀ PRODUTTIVA
<ul style="list-style-type: none"> • Leggere i sistemi organizzativi di impresa, con particolare riferimento al sistema di prevenzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Ricostruire i processi produttivi
<ul style="list-style-type: none"> • Valutare e verificare: <ul style="list-style-type: none"> - l'organizzazione del sistema preventivo di impresa (ed altri aspetti organizzativi che possano avere ricadute preventive) - la metodologia della valutazione dei rischi 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuare i pericoli • Valutare i rischi • Misurare gli agenti di rischio (rilevazioni ambientali "di base") e attivare se necessario rilevazioni più approfondite.
<ul style="list-style-type: none"> • Valutare le soluzioni adottate dall'impresa 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuare soluzioni adeguate ai problemi evidenziati
<ul style="list-style-type: none"> • Confrontare il sistema di impresa con la normativa vigente 	<ul style="list-style-type: none"> • Confrontare la realtà produttiva con leggi e norme tecniche
<ul style="list-style-type: none"> • Valutare progetti (prg, nuovi insediamenti, ristrutturazioni, adeguamenti ...) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Valutare l'informazione realizzata dall'impresa 	<ul style="list-style-type: none"> • Progettare, realizzare, valutare azioni informative *
<ul style="list-style-type: none"> • Valutare la formazione realizzata dall'impresa 	<ul style="list-style-type: none"> • Progettare, realizzare, valutare percorsi formativi *
<ul style="list-style-type: none"> • Interagire positivamente con le figure del sistema di prevenzione di impresa 	
<ul style="list-style-type: none"> • ESERCITARE LE FUNZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO (prescrizioni, sanzioni, supporto all'azione repressiva della magistratura) 	

* L'azione formativa e informativa è collocata in questa posizione solo per esigenze di schematizzazione; essa si rivolge, in realtà, anche a soggetti non direttamente appartenenti al sistema preventivo di impresa.

3. AZIONI SVILUPPATE PREVALENTEMENTE ALL'INTERNO DEI SERVIZI E PRESIDII DI PREVENZIONE

- Aggiornare ed utilizzare sistemi informativi
- Interagire con gli altri operatori del spsal, del dipartimento di prevenzione, e (quando necessario) del ssn e dell'arpa

N.B: in corsivo i compiti che devono essere svolti necessariamente in collaborazione con altri operatori, portatori di altra professionalità

2.3. Individuazione dei compiti

Sulla base di quanto evidenziato in premessa i compiti del Tecnico della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro sono così individuati:

- analisi e ricostruzione dei cicli lavorativi, dei processi produttivi e dei sistemi di organizzazione aziendale, con particolare ma non esclusivo riferimento al Sistema di prevenzione di impresa;
- valutazione del sistema preventivo di impresa, e degli altri sistemi di impresa che possano avere ricadute sul processo di prevenzione;
- valutazione delle valutazioni dei rischi operate dalle imprese e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate;
- valutazione di progetti (Strumenti urbanistici, Nuovi insediamenti produttivi, Piani rimozione amianto, ristrutturazioni, riconversioni, adeguamenti etc.)
- valutazione delle azioni e dei programmi informativi messi in atto dalle imprese;
- valutazione dei percorsi e delle iniziative formative messe in atto dalle imprese;
- interazioni positive con le figure del Sistema Preventivo di Impresa.
- individuazione dei pericoli e valutazione delle criticità e delle situazioni di rischio;
- controllo della rispondenza delle situazioni esaminate alla legislazione ed alla normativa tecnica di riferimento (tanto sul sistema preventivo di impresa quanto sulla realtà produttiva);
- esecuzioni di indagini strumentali di primo livello;
- valutazione della necessità/utilità di attivare indagini ed analisi specialistiche di secondo livello;
- interazione con figure specialistiche;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione più aggiornate e più idonee per l'eliminazione o la riduzione dei rischi individuati, anche al fine di emanare prescrizioni specifiche;
- attivazione delle procedure di polizia giudiziaria per le contestazioni di irregolarità (sia durante la normale attività programmata del Servizio che in conseguenza di infortuni o malattie professionali);
- supporto, ove necessario, all'azione repressiva della Magistratura;
- progettazione e realizzazione di azioni e programmi informativi per tutti i componenti del Sistema preventivo di impresa, relativamente alle competenze di carattere tecnico, e per altri interlocutori espressi dal territorio (es.: scuole ...);
- progettazione e realizzazione di iniziative e di percorsi formativi

per tutti componenti del Sistema preventivo di impresa, relativamente alle competenze di carattere tecnico, e per altri interlocutori espressi dal territorio;

- utilizzazione di sistemi informativi e dei relativi supporti informatici.
- interazioni con altri operatori tanto all'interno della ASL (operatori SPSAL portatori di altra professionalità, operatori del Dipartimento di Prevenzione...) che al di fuori (Presidi e Servizi del SSR, ARPA ...).

N.B.: *alcuni di questi compiti dovranno necessariamente essere svolti in collaborazione con alte figure (riferimento tab. 2.2).*

3. Profilo professionale del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

3.1 Introduzione

I D.Lgs.624/94 e 242/96 contengono profonde innovazioni nel campo della gestione permanente delle attività di prevenzione e protezione e sono rivolti principalmente ad istituire un sistema gestionale aziendale per la prevenzione permanente al fine di attuare una prevenzione dinamica, integrata con le normali attività operative, a costi controllati con l'obbligo di adempiere anche ad atti e documenti formali. E' diventato pertanto obbligatorio che ogni impresa definisca una propria politica di sicurezza; istituisca e mantenga nel tempo un sistema gestionale di prevenzione e protezione aziendale dimensionato in base ai rischi specifici ivi presenti, all'ammontere delle risorse disponibili, alla tipologia e alla struttura organizzativa dell'impresa stessa.

I succitati decreti, visti sotto l'aspetto applicativo, comportano:

- le misure generali di tutela;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali;
- i soggetti obbligati, tra cui i Datori di lavoro, i Dirigenti, i Preposti, i Lavoratori e il Medico Competente, e i relativi compiti;
- il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); il Medico Competente (MC) e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) costi-

tuenti le funzioni specialistiche a disposizione dell'impresa;

- i seguenti strumenti:
- il Documento di Valutazione del Rischio per l'individuazione, la misurazione (ove necessario) e il controllo delle situazioni oggettive di rischio;
- l'informazione, l'addestramento e la formazione per il miglioramento costante dei comportamenti dei dipendenti;
- le clausole contrattuali per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo dei comportamenti delle imprese terze e dei lavoratori autonomi;
- la consultazione e la partecipazione, per attuare il coinvolgimento collaborativo e la partecipazione equilibrata dei lavoratori;
- la programmazione aziendale delle attività di sicurezza, il controllo dello stato di avanzamento delle misure di prevenzione e protezione e il miglioramento continuo delle situazioni aziendali.

3.2 Obiettivi del Servizio Prevenzione e Protezione

Le attività del Servizio di prevenzione e protezione tendono a perseguire il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute delle persone privilegiando gli interventi di prevenzione e la protezione dell'ambiente.

3.3 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione coordina la strutturazione e/o la modifica del sistema di prevenzione della società promuovendo il contributo delle parti aziendali interessate e degli organismi esterni coinvolti.

In particolare il RSPP agisce per:

- a) *Area gestionale e organizzativa*
- provvedere, in collaborazione con le altre funzioni aziendali, alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
 - elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi;

- contribuire ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- svolgere attività di programmazione, coordinamento ed indirizzo della sorveglianza;
- elaborare un sistema per il controllo dell'efficienza e dell'efficacia dei provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali;
- progettare e/o migliorare la struttura e la funzionalità del Servizio di Prevenzione e Protezione instaurando un processo di auto miglioramento continuo;

b) *Area tecnica*

- programmare e controllare l'avanzamento degli interventi di prevenzione (prevenzione infortuni; sicurezza impianti; ergonomia; igiene del lavoro; prevenzione e protezione incendi; protezione ambientale; gestione di alcuni tipi di emergenza etc.)

c) *Area della comunicazione*

- Definire i protocolli informativi e formativi tenendo conto delle particolarità dell'azienda;
- partecipare alla consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in materia di tutela della sicurezza.
- provvedere per fornire ai lavoratori le necessarie informazioni.

Nota sulle conoscenze richieste e sugli aspetti certificativi:

Il RSPP deve avere attitudini, conoscenze e capacità proprie delle aree suddette.

Le attitudini, le conoscenze e le capacità dell'area tecnica rispetto all'area gestionale e organizzativa e all'area della comunicazione, saranno più o meno estese ed approfondite in funzione della tipologia dell'organizzazione aziendale e dei rischi specifici presenti. A seguito della definizione dei suddetti contenuti professionali è necessario determinare i contenuti, l'entità, i metodi di valutazione dell'apprendimento e le forme di attestazione o di certificazione della formazione di detta figura. Inoltre si ritiene necessario indicare anche la durata dell'esperienza operativa che deve possedere detta figura collegata al grado di formazione di base ed ai corsi di specializzazione sostenuti.

Infortuni domestici: sensibilizzare i cittadini

DI UGO SANTOMAURO

Ingegnere

Quando si parla di “Antinfortunistica” pensiamo subito ai mezzi protettivi individuali e particolari (elmetti, guanti, occhiali, scarpe, cinture di sicurezza, ecc.), spesso scomodi da usare, ma obbligatori... per legge!

Il suo concetto, cioè, è comunemente collegato ad una serie di oggetti e metodologie operative che intervengono, con funzione protettiva, su singoli fattori di pericolosità e prescritti ed imposti da “norme di legge” che regolano distinte fasi dell’attività lavorativa, esplicate, appunto, da un... lavoratore!

La maggior parte delle vigenti norme di legge, che combattono il fenomeno infortunistico, costituiscono, infatti, parte integrante di un processo lavorativo ed il loro scopo è quello di tutelare la salute psico-fisica di “chi lavora”.

Ma noi non possiamo ignorare che è soggetto ad infortunio non solo chi agisce in un ambiente lavorativo, ma anche, e... di più..., chi “si muove nell’ambiente che ci circonda”.

Come è ormai di pubblico dominio, nell’ambiente domestico gli infortuni sono assai più frequenti che nell’ambiente di lavoro.

Dai dati statistici attualmente disponibili ogni anno avvengono in Italia oltre 3,5 milioni di infortuni in ambiente domestico, con 8.000 casi mortali, contro i circa 1.500 morti in ambiente lavorativo. Purtroppo, mentre il dato riferito ai luoghi di lavoro è controllabile, quello relativo alle abitazioni è solo presunto (per difetto), a causa di diverse motivazioni, tra cui la non obbligatorietà, finora, della relativa assicurazione.

E’ questo uno dei motivi per cui la Legge n° 493 del 3 dicembre 1999 ha istituito tale obbligo per le casalinghe.

Ricordo qualche titolo, forse “ad effetto”, ma non lontano dalla realtà, apparso sulla stampa:

“Le case sono diventate più pericolose delle fabbriche e dei cantieri”.

“A lavorare in casa si rischia la salute più che a scendere in miniera o a vedersela con gli altiforni o l’industria chimica”

“Che spericolati: fanno vita di casa!”.

Eppure nessuno sembra farci caso, forse perché siamo abituati a considerare la casalinga (generalmente, in una famiglia, quella che si trova in prima linea) come una signora, che sgambetta tranquilla tra fornelli e scope o, disinvoltamente, è alle prese con elettrodomestici milleusi, flaconi di detersivi, pacchi di detersivo, miracolosi scrostatori di WC, con cere che rendono lucido e specchiato il pavimento e che si arrampicano su scale e scaletti per sostituire la lampadina fulminata o per raggiungere i posti più reconditi.

Sebbene la casistica veda al primo posto, come “indice di frequenza”, gli infortuni provocati da “cadute”, come “gravità”, le tristi palme “da primato” spettano, senza alcun dubbio, alla corrente elettrica, al gas ed al fuoco.

Non sono nemmeno da sottovalutare le patologie, malesseri, ecc., derivanti da confort microclimatico non idoneo.

Dallo studio approfondito delle motivazioni per cui avvengono infortuni nell’ambiente domestico, si potrebbe obiettare che la legislazione, in materia sia carente. In ef-

CAUSE DI INFORTUNI DOMESTICI

Esaminando le statistiche, si rileva che le cause dell'infortunio domestico (in cui vengono coinvolti, spesso, anche i bambini) sono le seguenti:

Cadute	= 50,5%	
	di cui:	50% su scale portatili o fisse 25% per scivolamento sul pavimento o inciampi 13% nelle vasche da bagno 12% per cause varie
Caduta oggetti	= 28,2%	per posizione precaria o durante spostamenti o per cedimenti
Intossicazioni	= 6,5%	per esalazione di solventi, perdite di gas, ingestione di medicinali
Elettricità	= 3,3%	per contatti con elettrodomestici, corti circuiti, prese, scaldacqua
Incendi	= 2,4%	per sigarette, materiali infiammabili vicino fonti calore, corti circuiti
Soffocamento	= 1,5%	per bocconi grossi o noccioli di frutta
Altre cause	= 7,6%	

fetti, come norma di sicurezza esiste soltanto la famosa Legge 46/90, per gli impianti tecnologici. Ma tale Legge, sia per i continui rinvii, sia per la non sempre idonea preparazione dell'impiantista, sia per una errata valutazione del rapporto costo/beneficio da parte di chi dovrebbe applicarla nei propri ambienti di vita, non sta dando i risultati sperati.

Pertanto noi, addetti ai lavori, siamo fermamente convinti che il metodo più efficace per ridurre il fenomeno infortunistico sia quello di una capillare opera di "sensibilizzazione" che venga effettuata mediante azioni di formazione, divulgazione ed informazione al fine di creare quella "coscienza antinfortunistica" che permetta di percepire le situa-

zioni di rischio a livello quasi istintivo e di adottare misure antinfortunistiche come metodologie ed atteggiamenti comportamentali.

Si rendono, a tal fine, necessari ed improcrastinabili seri programmi ed attività da rivolgersi alla collettività, iniziando sin dall'età scolare, e condotti da "esperti".

Programmi che non abbiano carattere di occasionalità o che vengano svolti solo grazie all'iniziativa ed alla buona volontà di un singolo e che possano avvalersi, in modo sistematico, anche di tutti gli attuali mezzi di comunicazione di massa.

E' questo un "campanello di allerta", un forte richiamo (parlo a suocera, affinché nuora intenda!) ed una sollecitazione affinché la pre-

venzione diventi un "abito mentale" per TUTTI i Cittadini, anche per la vecchietta che abita da sola, in uno sperduto paesino di montagna, che deve sapere con chiarezza quanti e quali pericoli sono in agguato tra i fornelli.

Dobbiamo augurarci che in un prossimo futuro tutti (anche la vecchietta) sappiano quali rischi comporta l'uso di cere e solventi e (sarebbe l'optimum!) cosa sono ed a che cosa servano, l'impianto di terra, l'interruttore salvavita, il rivelatore di gas e ne chiedano la installazione ad un tecnico che sappia esattamente cosa significa coordinamento tra protezione ed impianto di terra e che eviti di riscontrare eventuali perdite di gas utilizzando il fiammifero (!).

INCONTRO CON I NEO-ISCRITTI

Il prossimo incontro tra il Presidente ed alcuni Consiglieri dell'Ordine con i colleghi di più recente iscrizione al nostro Albo professionale si svolgerà presso la sede il giorno 8 gennaio 2003 alle ore 17.30 per gli iscritti all'Albo dal n° 14803 al n° 15082.

All'incontro possono però partecipare gli iscritti che non hanno potuto intervenire alle precedenti riunioni per indisponibilità. Ai partecipanti verranno consegnate copie delle norme di Etica professionale e della Tariffa.

Illegittimità delle offerte inferiori ai minimi di legge

DI REMO BRESCIANI

da "Edilizia e Territorio"
n. 39/2002

Negli appalti di progettazione la commissione valutatrice deve escludere le offerte inferiori ai minimi tariffari. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una decisione relativa a una vertenza sorta fra due raggruppamenti di professionisti. I giudici amministrativi hanno inoltre chiarito che il responsabile del procedimento, nelle procedure di appalto, può cumulare le funzioni esecutive e di controllo. Può quindi rivestire sia il ruolo di presidente della commissione valutatrice che di funzionario incaricato dell'approvazione delle procedure concorsuali.

Nelle procedure di appalto, lo stesso soggetto può cumulare le funzioni esecutive e di controllo. Al dirigente dell'ufficio tecnico comunale, infatti, nella sua qualità di responsabile del procedimento, la legge riserva la gestione dell'intera procedura senza che possa essere sollevata una questione di incompatibilità funzionale.

La vasta competenza formale del dirigente non esclude, tuttavia, il rispetto delle disposizioni legislative inderogabili. La commissione valutatrice, di cui il responsabile dell'ufficio tecnico è presidente, ha, infatti, l'obbligo di escludere, negli appalti di progettazione, l'impresa che abbia presentato un'offerta inferiore ai minimi tariffari.

Sono questi i principi enunciati dal Consiglio di Stato con la decisione 4938/2002 che ha chiuso la vertenza sorta tra due raggruppamenti di professionisti. In particolare uno dei due concorrenti aveva ottenuto dal Tar l'annullamento del verbale di gara con il quale era stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'altro dei servizi attinen-

ti alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il recupero del centro storico del Comune. I giudici amministrativi hanno esaminato solo uno dei motivi di annullamento ritenendolo assorbente rispetto a tutti gli altri. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che il dirigente dell'ufficio tecnico non potesse cumulare in sé le funzioni di presidente della commissione valutatrice e di funzionario chiamato all'approvazione delle operazioni concorsuali, non potendo i compiti di verifica ed esecutivi essere riuniti nella stessa persona.

La questione sui poteri e le funzioni dei dirigenti si è così spostata di fronte al Consiglio di Stato dove il raggruppamento aggiudicatario ha contestato la decisione di primo grado sostenendo che, nell'ordinamento attuale, non esiste alcuna giusta causa di incompatibilità funzionale. Ha quindi accolto il ricorso affermando che l'articolo 51 della legge n. 142 del 1990, dopo la modifica introdotta con la legge 127/1997, ha rimesso "ai dirigenti la responsabilità delle procedure d'appalto e la stipula dei contratti". Ne consegue che, se è assegnata ai funzionari la responsabilità delle procedure spetta agli stessi anche il potere di approvazione per quanto attiene alla verifica tecnica e alla legittimità degli atti di gara.

L'accoglimento dell'appello non ha prodotto però l'effetto sperato dal ricorrente ma si è trasformato in una vittoria di Pirro.

Una volta rimosso l'ostacolo di carattere preliminare, infatti, i giudici sono passati all'esame degli altri motivi di ricorso censurando, nel merito, l'operato della commissione valutatrice. Quest'ultima, prima dell'apertura delle buste, aveva

precisato che non sarebbero state prese in considerazione le offerte economiche con ribassi superiori a una certa percentuale.

Tuttavia, rilevato che l'aggiudicatario aveva presentato un ribasso superiore, la commissione ha modi-

ficato il valore riducendolo a quello minimo stabilito e, in seguito, proceduto all'assegnazione dei punteggi.

In questo modo, afferma il Consiglio di Stato, la commissione ha alterato la par condicio tra i concor-

renti favorendo uno di essi, mentre l'offerta "rettificata" di importo inferiore ai limiti e, in particolare ai minimi tariffari stabiliti dalla legge 155/1989, doveva essere direttamente esclusa per violazione di norme inderogabili.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V

Decisione del 26 settembre 2002, n. 4938

Diritto

1) Deducono gli appellati l'erroneità della sentenza appellata per aver ritenuto fondato e accolto il motivo di primo grado volto a far valere l'illegittimità della procedura concorsuale di cui è causa secondo cui il dirigente dell'Utc - responsabile del procedimento - non può cumulare in sé anche le funzioni di Presidente della Commissione valutatrice e di funzionario chiamato, inoltre, all'approvazione delle operazioni di gara, non potendo le funzioni esecutive e di controllo cumularsi nel medesimo soggetto.

Nell'attuale ordinamento delle autonomie locali non sarebbe ravvisabile, infatti, una siffatta incompatibilità funzionale.

La censura appare fondata.

Come ritenuto, in più occasioni, dalla Sezione, infatti, l'art. 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha novellato l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel senso di rimettere ai dirigenti "la responsabilità delle procedure d'appalto" (oltre alla presidenza delle relative Commissioni valutatrici) e la stipula dei contratti; ebbene si è rimessa ai dirigenti la responsabilità piena del funzionario (cfr. le decisioni della Sezione 6 maggio 2002, n. 2408; 12 aprile 2001, n. 2293; 26 gennaio 1999, n. 64).

2) Alla fondazione, per tali motivi, dell'appello segue l'esigenza di esaminare le ulteriori censure di primo grado, assorbite dal Tar e qui riproposte.

Ritiene il Collegio che sia da condividere quella che si appunta contro l'operato della Commissione valutatrice che ha inteso operare, d'ufficio, una riduzione dell'offerta in percentuale del raggruppamento (qui appellante) poi risultato aggiudicatario.

In particolare, il presidente della Commissione valutatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, come emerge dal verbale n. 10, ha precisato "che in ossequio a quanto stabilito dal bando, per quanto attiene all'offerta economica non saranno presi in considerazione ribassi percentuali maggiori del 36 per cento".

Una volta aperte le buste, rilevato che l'offerta del raggruppamento "Gambardella" presentava un ribasso del 38 per cento, la Commissione ha modificato tale valore, riducendolo al 36 per cento, ed ha, quindi, proceduto all'assegnazione dei punteggi, senza ulteriori indagini e,

infine, ha aggiudicato la gara a quel raggruppamento.

In tal modo, peraltro, ha alterato manifestamente la par condicio tra i concorrenti e favorito uno di essi, avendone fatta salva l'offerta con la sua riduzione, di fatto, ad un livello pari al minimo ritenuto ammissibile. Contenendo, infatti, un ribasso reputato dalla stessa Commissione valutatrice di importo incontestatamente inferiori ai limiti di legge e, in particolare, ai minimi tariffari di cui all'art. 4, comma 12-bis, del DL n. 65/1989, convertito in legge n. 155/1989 (e, sul punto specifico, non vi è contestazione da parte degli odierni appellanti), l'offerta stessa avrebbe dovuto essere direttamente esclusa per violazione di norme inderogabili; trattandosi, del resto, di gara al di sotto della soglia comunitaria, neppure vi era alcun obbligo o onere della Commissione, una volta constatata la violazione dei minimi tariffari stessi, di sottoporre l'offerta alla verifica dell'anomalia.

Né è vero quanto dedotto dall'Amministrazione, secondo cui, in sede di confronto delle offerte, non potrebbe essere disposta l'esclusione dell'offerta medesima; al contrario, ciò è da ritenere possibile e doveroso tutte le volte in cui è solo attraverso la lettura dell'offerta che è possibile verificare il pieno rispetto, da parte di essa, di norme inderogabili.

3) Per l'effetto, pronunciando sull'appello, deve essere accolto, con diversa motivazione, il ricorso di primo grado e devono, per l'effetto, essere annullati i provvedimenti ivi impugnati.

E' inammissibile, invece, la richiesta risarcitoria avanzata dagli odierni appellati in quanto formulata per la prima volta solo in sede di appello.

Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti

PQM

Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, pronunciando sull'appello, accoglie il ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla i provvedimenti ivi impugnati.

Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.

Spese del doppio grado compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Direzione tecnica dei lavori per i beni immobili vincolati

*Consiglio Nazionale Ingegneri
Prot. n. 7642/U-MC/02
del 18 ottobre 2002*

Oggetto: Art. 26, comma 3, Dpr 34/2000 – direzione tecnica dei lavori – ipotesi di esclusione degli ingegneri – prot. Cni n. 7471

Viene richiesto al Consiglio Nazionale di esprimere parere circa il disposto dell'art. 26, comma 3, del Dpr 34/2000, lamentando la ivi affermata riserva ai soli laureati in conservazione dei beni culturali e in architettura, con esclusione quindi degli ingegneri, per la qualità di direttore tecnico.

Sul punto si può osservare quanto segue.

Il Dpr 25 gennaio 2000, n. 34 ("Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss. modifiche") disciplina, all'art. 26, la figura del direttore tecnico.

Il comma 2 dell'art. 26 cit. prevede, per la qualificazione in categorie con importo superiore alla IV, il necessario possesso del diploma di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente; per le qualifiche inferiori è ammesso – tra l'altro – anche il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico.

Il comma 3, terzo periodo, dell'art. 26 cit. prevede che "per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici" occorre invece la laurea in conservazione di beni culturali o architettura oppure, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, una esperienza quinquennale di direttore di cantiere nel settore, sulla base di certificati "rilasciati dall'autorità preposta alla tutela dei suddetti beni".

Ebbene, sulla base di tali disposizioni è possibile affermare che gli ingegneri sono senz'altro legittimati in generale, anche per le categorie superiori, a svolgere l'incarico di direttore tecnico, qualunque sia l'importo dei lavori.

Il comma 3 dell'art. 26 cit., limitando poi soltanto agli architetti e ai laureati in conservazione dei beni culturali la direzione tecnica per i lavori su certi beni, costituisce deroga ed eccezione alla regola generale.

Questo avviene qualora vengano in rilievo lavori su beni immobili soggetti alle leggi in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici.

Ognuno vede, allora, come la limitazione dei professionisti legittimati e la esclusione, in questi ambiti, degli ingegneri viene giustificata dal fatto che trattasi di immobili di rilevante carattere storico-artistico, su cui spiega efficacia il disposto del comma 2 dell'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.

L'inclusione – tra i soggetti legittimati – anche di coloro (non architetti o laureati in conservazione dei beni culturali) che possiedono, nel campo, esperienza professionale almeno quinquennale di direttore di cantiere, limitatamente alla qualificazione in classifiche inferiori alla IV, sembra allora indicare che al titolo di studio è reputata assimilabile una prolungata e continuata attività nel settore, ai livelli apicali, tale da garantire, di fatto, per esperienza sul campo, la conoscenza e la competenza non occasionale in materia di beni culturali e archeologici.

In conclusione, nessuno mette in dubbio la legittimazione in via generale degli ingegneri per la direzione tecnica di cui al Dpr 34/2000,

senza limiti quantitativi. Un limite qualitativo, per essi, è invece stabilito, allo stato, per la particolare categoria dei beni sottoposti a vincolo artistico e storico, a causa della peculiare natura dei beni in questione.

Restano da verificare gli spazi di manovra, in verità non ampia, che

sembra concedere l'ultima parte del terzo comma dell'art. 26 del Dpr 25/1/2000, n. 34, laddove – per la direzione tecnica in materia di beni culturali e ambientali – dispone che ulteriori titoli equivalenti possono essere individuati con decreto del Ministro per i

beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici.

Da parte sua il Consiglio Nazionale, anche attraverso atti di intervento ad adiuvandum, continua in ogni sede la sua opera di tutela delle ragioni della categoria.

CONVERSAZIONI

Si invitano gli iscritti a partecipare alle seguenti conversazioni:

- **Il Fascicolo di Fabbricato** - mercoledì 15 gennaio 2003 ore 17.30 – Relatore: dott. ing. Luigi Vinci – presso la sede dell'Ordine.
- **Il Fascicolo di Fabbricato** - mercoledì 22 gennaio 2003 ore 17,30 – Relatore: dott. ing. Luigi Vinci – in Castellamare di Stabia, presso la nuova sede dell'ITIS.
- **Sicurezza stradale nei centri urbani e influenza dell'illuminazione; visione notturna; considerazioni economiche; profili di responsabilità** - mercoledì 12 febbraio 2003 ore 17.30 – Relatore: prof. ing. Luciano di Fraia – presso la sede dell'Ordine.

Altre conversazioni saranno organizzate per area e con date che verranno comunicate con i normali mezzi di comunicazione e sul nostro sito Internet. Sono già in programma incontri per le zone di Pozzuoli, Giugliano, Nola, Ottaviano e Somma Vesuviana.

RINNOVO DELLE COMMISSIONI DELL'ORDINE

Il Consiglio, preso atto della disponibilità dei colleghi che già ne hanno fatto parte e di quella comunicata da altri iscritti, ha deliberato la costituzione delle seguenti Commissioni e fissato i nominativi dei Consiglieri che ne saranno referenti presso il Consiglio. I coordinatori verranno nominati nella prossima seduta del Consiglio.

- Commissione Rapporti con associazioni e comuni della provincia – referente: ing. Luigi Vinci;
- Commissione Dipendenti Privati – referente: ing. Annibale de Cesbron de la Grennelais;
- Commissione Dipendenti Pubblici – referente: ing. Franco Sisto;
- Commissione Esami di Stato e rapporti con le Università – referente: prof. ing. Edoardo Benassai;
- Commissione Geotecnica e Ambiente – referente: prof. ing. Mario Pasquino;
- Commissione Impianti e Qualità – referente: ing. Pietro Ernesto de Felice;
- Commissione Informatica – referente: ing. Marcello Agrusti;
- Commissione Lavori Pubblici – referente: ing. Salvatore Landolfi;
- Commissione Navale – referente: ing. Luciano Varchetta;
- Commissione Pari Opportunità – referente: ing. Luigi Vinci;
- Commissione Scuola – referenti: ing. Luigi Vinci e ing. Pietro Ernesto De Felice;
- Commissione Sicurezza ed Ambiente – referente: ing. Marco Senese;
- Commissione Tariffa e Libera professione – referente: ing. Cesare Papa Malatesta;
- Commissione Trasporti – referente ing. Cesare Papa Malatesta;
- Commissione Urbanistica e Recupero edilizio – referente: ing. Camillo Alfonso Guerra.

Si invitano i colleghi interessati a presentare domanda di partecipazione.

La comunicazioni dei dati reddituali e l'Inarcassa

DI ANGELO SELIS

Ingegnere

da "Il Giornale dell'Ingegnere"

Milano – Leggo sul numero 1-2002 della "Inarcassa" la risposta giustificativa, che sa di presa di posizione, per la sanzione imposta all'arch. Danilo Cecchi il quale ha inviato la comunicazione entro i trenta giorni dal termine fissato dall'Agenzia delle Entrate e non alla scadenza imposta dall'Inarcassa del 31 agosto 2000 per i redditi 1999. Ebbene l'Agenzia delle Entrate permette di inviare Unico entro il 31 ottobre 2000 e l'Inarcassa pretende la comunicazione due mesi prima della scadenza prevista dal fisco, giustificandola con una propria delibera anomala. L'Inarcassa impone sanzioni anche se il fisco stabilisce una scadenza posteriore a quell'imposta dall'Inarcassa dimenticando che il contribuente effettua spesso la sua dichiarazione all'ultimo momento ed in questo caso il contribuente è agevolato dal fisco ma è penalizzato dalla propria Cassa di Previdenza, che punisce la prudenza dell'iscritto ed il suo buon senso nell'inviare giustamente la comunicazione dopo la scadenza imposta dal fisco. E' un assurdo che i Dirigenti Inarcassa, ancora oggi, si ostinino a sostenere valido tale provvedimento sanzionatorio. Con tante delibere che fa l'Inarcassa, guarda caso il più delle volte a sfavore dei propri iscritti, non provvede ancora ad ammettere il suo banale errore ma rigetta i ricorsi e coattivamente pretende l'applicazione della sanzione nonostante alcuni organi di stampa ed il buon senso stesso diano ragione all'iscritto. Il tutto come se l'Inarcassa dovesse poggiare la sua condizione patrimoniale con lo spillare, con sanzioni opinabili, soldi ai suoi iscritti. Aldilà ora d'ogni dissertazione ci vuole poco da parte dell'Inarcassa a deliberare lo sgravio di tale sanzione organizzandosi diversamente per l'invio della comunicazione mettendo in condizione l'iscritto ad inviare la sua

comunicazione dopo la presentazione al fisco evitandogli dei probabili errori nell'inviare i suoi dati reddituali prima dell'invio della denuncia dei redditi? Ebbene facendo consulenza agli iscritti per problematiche Inarcassa presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano ricevo molti iscritti che sono molto amareggiati per quest'imposizione di sanzione da parte dell'Inarcassa. Sono proprio queste assurde imposizioni che determinano sfiducia negli iscritti ed incentivano le polemiche nei confronti del Presidente arch. Paola Muratorio, del Consiglio direttivo e dei delegati che dovrebbero cautelarli ed agevolarli non creando ulteriori problemi. Da parte del Direttivo occorrerebbe rilanciare Inarcassa dandole una nuova immagine moderna, elastica, non elefantica, managerialmente propensa ad investimenti ad alto reddito superando quel regime sanzionatorio che anche lo Stato ha da lungo tempo abbandonato mettendo in condizione il contribuente di pagare senza avere quell'affanno che lo costringeva spesso ad andare in rosso o fare ricorso all'usura per pagare. E' mai possibile che il direttore Inarcassa ed i delegati Inarcassa non abbiano sentore del malcontento dei propri iscritti cercando rimedi? Iscritti che alla fin fine desiderano crearsi una pensione senza patemi d'animo continui lungo il percorso contributivo. Mi auguro che per lo meno una volta il Direttivo Inarcassa riconosca quest'ingiustizia che sa di "bufala", ed effettui uno sgravio dei sanzionati ricordando ai Dirigenti stessi che la gestione dell'Inarcassa va impostata con delle scelte imprenditoriali d'avanguardia che configuri una brillante gestione che dia un'immagine moderna di una Cassa Previdenziale d'iscritti ingegneri ed architetti che rappresentano una forza trainante delle professioni in Italia.

Adeguamento dei compensi ai consulenti tecnici giudiziari

Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002

Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 Agosto 2002

Sul numero 3/2002 del Notiziario sono state pubblicate le "Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319" allegate al Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002 "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 Agosto 2002 di cui ora diamo pubblicazione.

Ministero della Giustizia DECRETO 30 maggio 2002

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

Il Ministero della Giustizia
di concerto con
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n.

352, con il quale è stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale è stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi da agosto 1988 ad agosto 1994;

Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, nè in quelli successivi, così come non si è proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, nè in quello successivo;

Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994-agosto 1999;

Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 è pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 è pari a 14,9%;

Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.
2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del presidente della Repubblica 14 no-

vembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegato al presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con

gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità "Affari di giustizia", dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente.



Un aspetto del patio della nuova sede distaccata della facoltà di ingegneria "Federico II" di Napoli

Conferenza delle professioni intellettuali del centro-sud

Il 24 ottobre in Roma, presso il nuovo Auditorium della Musica, si è svolta la Prima Conferenza delle Professioni Intellettuali del Centro-Sud, organizzata dal CUP (Comitato Unitario delle Professioni) e dall'ADEPP (Associazione delle Casse Previdenziali autonome) sul tema "Le professioni intellettuali tra Unione Europea e Regioni", con l'obiettivo di rivendicare per i professionisti italiani un ruolo e una rappresentanza politica adeguati al loro peso.

I lavori si sono aperti con le introduzioni dei coordinatori territoriali del CUP ing. Domenico Ricciardi (Centro), che ha curato l'organizzazione della manifestazione, dott. Salvo Sciacchitano (Sud) e dott. Giuseppe Cappochin (Nord).

Sono seguiti i saluti del Cardinale Ersilio Tonini, dell'assessore Roberto Morassut in rappresentanza del Comune di Roma e dell'on. Francesco Storace presidente della Regione Lazio, il quale ha ricordato che la Regione Lazio ha di recente costituito una conferenza permanente Regione-Professionisti.

E' poi intervenuto l'on. Lo Presti di AN il quale ha letto un messaggio al CUP del vice Presidente del Consiglio on. Gianfranco Fini.

Ha avuto quindi inizio la **prima sessione dei lavori** coordinata dall'ing. Sergio Polese (presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri), segretario del CUP.

Primo relatore è stato il presidente del CUP arch. Raffaele Sirica (presidente del Consiglio Nazionale Architetti) il quale, dopo aver ripercorso le varie tappe del comitato unitario, ricordando, tra l'altro, il successo del "Professio-

nal day" dell'anno scorso, ha lamentato che il mondo delle professioni, che rappresenta oltre un milione e mezzo di lavoratori e produce circa un quarto del PIL, non viene attualmente riconosciuto come parte sociale e non viene consultato sulle questioni che contano. Ha auspicato che nel prossimo semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'UE possa svolgersi a Roma il primo Congresso Europeo delle professioni intellettuali.

E' poi intervenuto l'avv. Maurizio De Tilla presidente dell'ADEPP e della Cassa Forense il quale è stato molto critico nei confronti delle forze politiche, ricordando che finora i professionisti non hanno ottenuto nulla di quanto più volte promesso e che anzi attualmente la situazione è forse addirittura peggiorata.

Per quanto concerne le Casse di previdenza, si è espresso in particolare per l'eliminazione dell'art. 19 della Finanziaria 2003 che prevede l'introduzione nei flussi di cassa del Tesoro degli introiti degli istituti previdenziali professionali autonomi, cosa che potrebbe costituire un possibile mezzo per rimettere in discussione l'autonomia delle Casse.

Ha poi richiesto l'istituzione di un vice ministro delle libere professioni collegato alla Presidenza del Consiglio, il riconoscimento delle stesse come parte sociale in tutti i tavoli di trattativa, l'approvazione in tempi rapidi di una legge-quadro sul lavoro intellettuale e l'introduzione di una norma europea sull'etica e sulla qualità delle prestazioni.

Sono poi intervenuti il sottosegretario Maria Grazia Siliquini, che ha preannunciato per il 18

novembre un incontro tra l'on. Fini, l'avv. De Tilla e l'arch. Sirica per fare il punto sulla riforma professionale e sulle altre questioni che riguardano il lavoro autonomo; il sottosegretario Michele Vietti che ha confermato per il 5 novembre un incontro con i rappresentanti delle professioni tecniche per discutere l'aggiornamento delle tariffe professionali; e il par-

lamentare Europeo di FI on. Stefano Zappalà, relatore della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, che si è impegnato a verificare con le professioni e con il Governo il testo sulle libere professioni, prima di portarlo in aula.

Nel pomeriggio si è svolta la **seconda sessione** che ha avuto inizio alle 15,30 con il coordinamento

del dott. Giorgio Bianchet, presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.

Sono intervenuti numerosi rappresentanti di CUP territoriali, Ordini professionali, Sindacati e Casse di Previdenza che hanno dato vita ad un acceso dibattito.

Al termine dei lavori è stata approvata all'unanimità una mozione conclusiva.

INTERROTTI LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO

Per disposizione del Ministero della Giustizia, che a norma di legge esercita la vigilanza su Ordini e Collegi professionali, le elezioni in corso per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli sono state interrotte ai sensi del D.L. 10 giugno 2002 n. 107 trasformato nella legge n. 173/2002.

Tale provvedimento infatti all'art. 4 contiene una norma che, in attesa dell'emanazione del regolamento sulla nuova composizione dei Consigli con l'inserimento dei laureati in 3 anni prevista dal D.P.R. 328/2001, proroga tutti i consigli provinciali, regionali e nazionali nella composizione comunque vigente al momento di entrata in vigore del decreto.

Il Ministero, interpretando rigidamente la disposizione, ha così disposto il congelamento fino all'emanazione del decreto e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2004 di tutti i consigli in carica, anche se decaduti e in ordinaria amministrazione come quello di Napoli, e l'interruzione di ogni elezione in corso.

E così è avvenuto anche per le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Napoli che ormai erano in dirittura d'arrivo essendosi raggiunto il quorum previsto: l'urna contenente le schede votate è stata sigillata, per l'eventualità di un successivo orientamento del Ministero, ed è rimasto in carica il Consiglio uscente.

DECRETO-LEGGE 10 giugno 2002 n.107 (coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 173/2002)

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2002)

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI

Art. 4

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2004, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328:

"3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2."

Una nuova sede ad Agnano per la facoltà di ingegneria

DI FULVIO TESSITORE

Quando, tra il 1999 e il 2000, l'Università degli studi di Napoli "Federico II" (della quale allora era il rettore) e il Gruppo Giustino concordarono l'edificazione, in zona Bagnoli alla via Nuova Agnano, del terzo insediamento della facoltà di Ingegneria (accanto a quello di piazzale Tecchio e all'altro di via Claudio, dove, contemporaneamente, si realizzava, finalmente, l'antico progetto di sopraelevazione delle palazzine dei Dipartimenti ivi collocati), si affrontò una vera e propria sfida.

L'Università affidò al Gruppo Giustino l'edificazione e l'urbanizzazione di un'area di circa 17 mila mq, da realizzare in 18 mesi. La qualità strutturale ed abitativa del complesso di non irrilevanti dimensioni (circa 30 mila mc.) doveva rispondere a definite caratteristiche. Non solo aule, non solo laboratori, non solo biblioteca, non solo studi, ma spazi di socializzazione coperti e all'aperto, e, infine, adeguati servizi per la vivibilità del complesso senza particolari aggravii della zona, certo già gravata da non indifferenti problemi di congestione abitativa o di traffico. Perciò il progetto prevede un adeguato parcheggio (coperto e scoperto) e una zona vasta a verde attrezzato, che, cosa assai importante, l'Università avrebbe ceduto al Comune, conservandone la gestione ma consentendone l'utilizzazione anche ai cittadini del quartiere.

In una parola si trattò di un progetto innovativo, almeno per Napoli, di insediamento universitario coerente con le nuove scelte dell'Ateneo e non avulso dal quartiere. Insomma un possibile esempio di intervento conforme all'auspicata rinnovata configurazione della nuova Bagnoli, la Bagnoli futura,

dopo la dismissione dell'ex Ilva e il recupero e la bonifica dell'area da essa occupata. In prospettiva l'insediamento universitario fu concepito come elemento di un sistema che sembrava (e sembra, almeno in votis) doversi realizzare a Bagnoli, ossia una particella di un sistema integrato comprendente i già preesistenti insediamenti universitari, i laboratori del Cnr, la "Città della Scienza" e tutto il resto previsto dal Piano Regolatore elaborato dal Comune di Napoli.

Oggi - nel rispondere alla sollecitazione dell'amico Enzo Giustino, che mi ha chiesto di introdurre l'opuscolo illustrativo dei caratteri tecnici della costruzione realizzata - sono dominato da un duplice e contrastante sentimento. Un sentimento di compiacimento, perché la sfida è stata vinta e vinta bene. Il 1° ottobre 2001 gli Studenti e Docenti sono entrati nel nuovo complesso. Il che significa che in 18 mesi, né uno in meno e né uno in più, i lavori previsti sono stati compiuti. Un sentimento di delusione, di scoramento, di rabbia, perché quello costruito è per ora, la sola realizzazione della nuova Bagnoli. E' destinato a rimanere una cattedrale del deserto? Tutto lo lascia temere e, tuttavia, voglio continuare a sperare (e a battermi) perché non sia così; perché finalmente, le forze politiche, tutte le forze politiche si rendano conto che il recupero di Bagnoli non è cosa da ascrivere a questo o a quel gioco politico ed ideologico. Esso risponde ad un interesse comune della popolazione di Bagnoli e dell'intera città.

Lì, a Bagnoli, si gioca una sfida dal cui risultato ne va della residua credibilità delle forze politiche e della classe dirigente napoletana; lì

si tratterà la linea di discriminare tra chi è governato dall'idea del bene comune e chi da un'ottusa rivendicazione ideologica (o, peggio, da meschine ripicche elettorali e di parte). Ma torniamo all'insediamento universitario.

Esso si inquadra - ed anche questo va sottolineato - nel processo di decongestione della "Federico II" attraverso l'articolazione in Poli, culturalmente omogenei ed amministrativamente decentrati. In tale direzione deve servire alla costituzione della seconda Facoltà di Ingegneria, fornendo gli spazi utili all'attivazione dei tre nuovi corsi di laurea prodromici della nuova Facoltà, che dovrà trovare sede definitiva nella zona est di Napoli, a San Giovanni a Teduccio, in vaste aree già acquisite dall'Università ed in altre, così come previsto dall'accordo di programma sottoscritto dall'Ateneo, dalla Regio-

ne Campania, dal Comune di Napoli, dall'Ente Porto ed altri soggetti interessati. In conclusione questa Ingegneria di Bagnoli non è solo una nuova e bella sede, che Studenti e Docenti stanno, da un anno, utilizzando con soddisfazione e vantaggio. E' anche il simbolo di ciò che si deve fare e di ciò che si può fare, anche a Napoli, se la volontà determinata incontra razionali progetti ed è fedele alla logica delle esigenze oggettive, non agli arzigogoli degli sprovveduti e dei malintenzionati.

Chi avviò l'opera non ha che da ringraziare quanti alla sua realizzazione hanno collaborato: il Gruppo Giustino, che non ha lesinato impegno, disponibilità e competenze tecniche; il notaio Sabatino Santangelo, il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Salvatore Staro, il dott. Tommaso Pelosi per la collaborazione preziosa fornita in sede di reda-

zione del contratto di acquisto, i Presidi della Facoltà di Ingegneria, i proff. Volpicelli e Naso, che si sono succeduti nel governo della Facoltà nel periodo della progettazione e realizzazione del nuovo insediamento universitario di Bagnoli, i pro-Rettori, proff. Buffi e Marrucci, che con me collaborarono con la consueta generosità e intelligenza, in particolare il prof. Marrucci, che seguì il progetto anche come Delegato all'edilizia; in ultimo ma non da ultimo il mio successore al rettorato, il prof. Guido Trombetti, che, con esemplare rispetto della continuità istituzionale, ha seguito l'ultima e delicata fase dell'opera e ne governa la gestione con oculatezza.

La soddisfazione di tutti noi è la ricompensa per il dovere compiuto verso i nostri Studenti, verso la nostra Università, verso la nostra Città. Auguri!



Il plastico del complesso universitario

L'Inquadramento Urbanistico

La struttura universitaria realizzata in via Nuova Agnano si colloca nel quartiere urbano di Bagnoli, in una zona focale per l'attuazione e la futura pianificazione urbana di Napoli. A poca distanza dalle nuove sedi universitarie di Monte Sant'Angelo e dalla Facoltà di Ingegneria a Piazzale Tecchio; pressoché adiacente all'area dell'ex Italsider, destinata a diventare nei prossimi anni il polo scientifico e culturale della città e di tutta la Regione.

La posizione della nuova struttura universitaria risulta strategica oltretutto dal punto di vista dei collegamenti: la vicinanza immediata alle linee e alle fermate della Ferrovia Cumana a sud e delle FFSS a nord, oltre che al transito delle principali linee cittadine di autobus.

Urbanisticamente il quartiere di Bagnoli è caratterizzato da una ma-

glia ortogonale di impianto otto-novecentesco, che nel suo sviluppo verso est risultava bloccato dall'edilizia spontanea e disarticolata presente nell'area dove attualmente è stata realizzata la nuova Facoltà.

In definitiva l'intervento progettuale della nuova struttura universitaria, e gli interventi urbanistici che a partire da questa si auspicano nelle aree limitrofe, ha così riqualificato un pezzo di tessuto urbano fino a ieri degradato, che rimaneva alla "periferia" dello sviluppo urbanistico di Bagnoli ed ai limiti del complesso industriale dell'ex Italsider.

L'intervento progettuale oggi ultimato si è complessivamente interessato alla realizzazione del complesso degli edifici universitari e spazi ad essi annessi; della realizzazione della piazza su via Nuova Agnano, compresi i viali pedonali necessari per gli accessi laterali al complesso

universitario, e della realizzazione di un tratto di nuova viabilità e allacciamento alla preesistente via Cupa Starza, per gli accessi carrabili al piano interrato degli edifici, destinato a parcheggio. La cubata realizzata è stata complessivamente di circa 42.000 mc, di cui 30.000 fuori terra, in ottemperanza alla normativa attualmente vigente nel Comune di Napoli. La superficie utile realizzata è di circa 6.036 mq interrati, 8.415 mq fuori terra, da sommare a 4.315 mq tra porticati, balconi e terrazze scoperti.

Il Progetto Architettonico

L'impianto è composto da quattro corpi di fabbrica distinti che formano i quattro lati di una pianta di forma trapezia, chiusa intorno ad un grosso spazio, parte a verde, parte destinato a piazza coperta.

Un asse centrale spezza in due gli



L'ingresso principale della facoltà

edifici che rappresentano le basi maggiore e minore del trapezio, in direzione est-ovest, e disegna punto per punto elementi e spazi simmetrici. I due lati obliqui seguono invece l'inclinazione dei lati del lotto.

La piazza centrale, coperta, ma aperta su tutti i lati, diventa il fulcro di tutto l'organismo universitario, centro di incontro e di sosta per gli studenti e di distribuzione di tutte le funzioni.

A questo livello sono posizionate la maggior parte delle aule, cioè quelle con maggiore utenza, in modo da avere come zona di attesa e di uscita dall'aula direttamente lo spazio aperto della piazza.

Intorno a questo spazio baricentrico si è realizzato un anello di percorrenza costituito da un portico, che per due livelli unifica e collega direttamente tutte le funzioni del complesso universitario.

E' attraverso questa percorrenza che i quattro elementi architettonici, che planimetricamente disegnano il progetto, si unificano in un unico organismo nel quale si intersecano e si articolano le più svariate attività nell'arco della giornata universitaria, pur mantenendo ciascuno la propria autonomia.

Molta attenzione è stata posta all'ottimizzazione dei collegamenti, sia orizzontali sia verticali, e dei servizi. Al piano terra i collegamenti orizzontali sono catalizzati all'interno della piazza, ed hanno nel portico il loro elemento di rappresentazione.

Le aule hanno accesso diretto da questo spazio. Lo stesso portico è il collegamento fondamentale al primo livello, dove i quattro corpi di fabbrica si separerebbero ciascuno autonomamente se non sussistesse anche qui questo elemento di per-

correnza unificatore. Per quanto riguarda i collegamenti verticali, scale ed ascensori sono stati dimensionati in maniera adeguata ai massimi flussi di utenza calcolati per ogni piano, e le scale sono state tutte concepite in modo tale da rispondere in maniera adeguata alla vigente normativa antincendio.

Funzionale a tutto ciò è stata la scelta distributiva. Tutte le aule e gli spazi con maggiore affluenza sono state posizionate ai piani inferiori, ed ai piani più alti le funzioni previste incidono il meno possibile sul maggior traffico dei piani bassi.

Rispetto a via Nuova Agnano gli edifici universitari risultano più interni al lotto. In prossimità della strada abbiamo invece il disegno circolare di una piazza pavimentata e gradonata, con una fontana nella parte centrale ed aiuole alberate tutt'intorno.



Una veduta delle scale di sicurezza del complesso universitario

I docenti possono svolgere attività libero professionale

SNID Professionale
*Associazione Nazionale
Ingegneri Docenti*

Lo scorso anno un nuovo sindacato in cerca di affermazione ha inondato con lunghissimi e-mail, Dirigenti Scolastici e Provveditorati, intimando l'impedimento agli ingegneri docenti dell'esercizio della libera professione, citando a sproposito alcune recenti leggi, che invece lette correttamente confermano lo stato giuridico dei docenti ai quali è consentito l'esercizio della libera professione.

Pervengono oggi da più province, specialmente dalla Sicilia, da parte dei colleghi ingegneri docenti, notizie di errate interpretazioni del comma 15 dell'art. 11 della recente Legge Regionale n. 7, che disciplina il settore dei LL.PP.

In particolare alcuni responsabili istituzionali, ai fini della facoltà dell'esercizio di libera professione degli ingegneri docenti, ritengono di identificare gli ingegneri docenti come tutti gli altri dipendenti pubblici.

Di fatto invece il comma 15 dell'art. 11 della citata L.R. n. 7, sull'argomento, non manifesta nell'articolato alcuna innovazione rispetto a tutte le precedenti leggi in materia.

Lo stato giuridico (di valenza nazionale) degli ingegneri docenti, insieme ad altre categorie professionali, "consente l'esercizio della libera professione, previa autorizzazione annuale del Dirigente Scolastico, a condizione che non sia pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente e che sia compatibile con l'orario di insegnamento" (art. 92 del D.P.R. 31/5/74, n. 417).

A conferma dell'assunto, si riportano, per comodità di verifica,

le successive leggi che confermano il D.P.R. 417 in ordine di emanazione:

- D.Lgs 297/94, art. 58, comma 5 (che non viene citato dagli autori dell'esposto perché evidenza con chiarezza la posizione di compatibilità del personale docente);
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quale riporta tale incompatibilità "a quanti non hanno ottemperato alle disposizioni dell'art. 58, comma 6 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29"
- Legge 140/97, comma 6 che anch'esso lega la incompatibilità "a quanti non hanno ottemperato alle disposizioni dell'art. 8, comma 6 del D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29".

Il D.Lgs 3 febbraio 1993, al comma 6, del citato art. 58, precisa che vengono esclusi dalla incompatibilità "quelle categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionale".

I docenti di ogni ordine e grado (insieme ad altre 4 categorie di dipendenti pubblici), appartengono alla categoria degli autorizzati a svolgere attività libero professionale, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, previa autorizzazione annuale del Capo di Istituto.

Anche l'ultimo, in ordine di emanazione, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, al comma 6 dell'art. 53, riconferma tale possibilità di esercizio della libera professione per le categorie ai quali è consentito tale svolgimento.



Il prof. Aberto Bottino

Nuova nomina alla direzione regionale del MIUR

DI PIETRO ERNESTO DE FELICE

Ingegnere

Alberto Bottino, per i docenti Napoletani, e segnatamente per gli ingegneri docenti napoletani, è stato per un ventennio un punto di riferimento nell'intrigata problematica di nomine, carriere, competenze, mobilità del personale, esami di Stato, ricostruzioni, concorsi ecc..

Perennemente presente dietro una scrivania invasa da documenti e testi legislativi, nei quali in modo mirabile lui solo riusciva ad orientarsi per cogliere quel foglio che al momento gli occorreva, ha collaborato in modo determinante a pilotare, attraverso diverse figure di provveditori e dirigenti in carica, la scuola napoletana in momenti già inizialmente difficili, complicatisi ulteriormente per effetto degli accorpamenti di Istituti, ridisegno di cattedre, sistemazioni di eccedenze e così via.

I suoi successi in carriera, con l'arrivo alla dirigenza nel 1999, che pur ci fecero piacere per l'affetto che gli dovevamo, un po' ci preoccuparono, consapevoli che presto avrebbe finito con trasfe-

rirsi ad altra sede coerente col suo livello professionale, cose che avvenne dal marzo 2001.

Lasciò un vuoto nell'ufficio provinciale di Napoli, che i suoi successori non senza affanno si sforzarono di coprire, grazie anche alla collaborazione che lo stesso Bottino, a Napoli come al Ministero, non cessò mai di offrire.

Oggi è tornato a Napoli, col prestigioso ruolo di direttore generale del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica) per la regione Campania, messi subito in mostra per una vitalizzazione incredibile di tutti gli uffici amministrativi dell'Istruzione nelle diverse province, con un programma di interazione con l'ente regione che promette grossi risultati.

Parliamo dall'osservatorio degli ingegneri docenti, ma, conoscendo l'uomo, possiamo ben immaginare quanto positivo potrà essere il suo contributo anche alle Università della Campania.

Come ingegneri, siamo certi che il prof. Bottino capitalizzerà l'e-

sperienza maturata all'ex Provveditorato agli studi di Napoli nella gestione dei fondi sociali europei di competenza della pubblica istruzione, per spronare la Regione Campania nel settore della formazione, ove c'è tanto bisogno di sviluppare competenze e capacità per le giovani generazioni, per renderle protagoniste di una ripresa della regione da decenni sulla linea di avvio. Nella gestione dei fondi, al Provveditorato di Napoli, Bottino riuscì ad ottenere dal Ministero (ove teneva le redini, tra gli altri, il direttore Pasquale Capo, amico ed estimatore del Bottino) un canale privilegiato, e l'istruzione tecnica e professionale del Napoletano poté maturare preziosissime esperienze di formazione al lavoro, prima con i post-diplomi, poi con gli IFTS, elargiti praticamente a tutti con costante attenzione alla qualità dei progetti.

Significativo il fatto che tra i primi incontri nella sua sede al ponte della Maddalena, egli ha voluto ricevere il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli Luigi Vinci, al quale ha chiesto collaborazione nella messa in studio

degli annosi mali che hanno reso purtroppo famosa l'edilizia scolastica napoletana, e si appresta a mettere a punto iniziative, in supporto degli enti locali competenti, con la collaborazione anche di altri ordini professionali, delle forze sociali, della Scuola attiva.

Il prof. Bottino ha le radici giuste per arrivare, in questo come in tanti altri problemi che affliggono l'Istruzione scolastica, quella universitaria e la Formazione, a risultati soddisfacenti.

Viene dalla docenza, ed insegnò in particolare negli Istituti Tecnici come giovane diplomato ISEF dal 1969, fianco a fianco con gli ingegneri, per conseguire poi, con lode, la laurea in Pedagogia, e passare dal 1976 al Provveditorato, prima con la qualifica di docente, poi nel comparto scuola dei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica e di lì via via sempre più in alto, verso la dirigenza e, oggi, la direzione generale.

Bottino ha offerto alla scuola attiva anche significative pubblicazioni, impostate come strumenti di lavoro ed informazioni per dirigenti e docenti.

Ricordiamo, tra gli altri:

- un commento analitico alla legge di immissione in ruolo 270/82;
- un testo commentato della stessa legge;
- la ricostruzione di carriera e gli ordinamenti retributivi del personale della scuola;
- proroga del collocamento a riposo del personale della scuola;
- problematiche amministrative nei casi di passaggio nei ruoli del personale docente;
- la cultura dell'integrazione;
- un curriculum per la scuola elementare.

Gli ingegneri napoletani porgono il benvenuto al prof. Alberto Bottino, e gli rinnovano la dichiarazione di disponibilità, già espressa dal loro presidente, in ogni azione in cui la loro formazione e la loro competenza può aiutare il Suo disegno di sviluppo dei giovani in Campania: nella didattica, nella progettazione curricolare, nella cultura ambientalistica e di razionale impiego dell'energia, nella sicurezza, nell'edilizia scolastica, nell'Università.

CORSI

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di organizzare i seguenti corsi:

- Legge 494 - con sede in C/mare di Stabia
- Consolidamento fabbricati in muratura - con sede in Pomigliano d'Arco
- Consolidamento fabbricati in muratura - con sede in Casoria o Afragola
- Corso sulle emissioni acustiche ambientali - presso l'Ordine
- Corso sull'inquinamento da autoveicoli - presso l'Ordine
- Consolidamento fabbricati in c.a. - con sede in Nola

Su richiesta degli iscritti potranno essere organizzati altri corsi, sia in sede che in provincia.

Riveduta la classificazione sismica nei comuni campani

Giunta Regionale
Seduta del 7 novembre 2002
Deliberazione n. 5447

Publicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania
n° 56 del 18 novembre 2002

REGIONE CAMPANIA

Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela dell'Ambiente, CIA e Protezione Civile

Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania (con allegati).

Premesso

Che la classificazione sismica ufficiale dei Comuni Italiani è il risultato di molteplici decreti del Ministro dei Lavori Pubblici succedutisi a partire dal 1909 fino al 1984;

Visti

La legge 2 febbraio 1974 n. 64;
Il Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 (G.U.R.I., 5 febbraio 1996, n. 29);
La delibera della Giunta Regionale n. 6930/2001 inerente il programma di attività in materia di protezione civile, previsione e prevenzione dei rischi, in particolare la parte relativa al rischio sismico;

Considerato

Che l'art. 12 della legge 225/92 assegna alla Regione compiti di previsione e prevenzione dei rischi;
Che il D.Lgs.112/98 all'art.108 ribadisce il conferimento alle Regioni delle funzioni di programmazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi;
Che nell'elenco dei comuni ad elevato rischio sismico individuati con Ordinanza n. 2789 del 12 giugno 1998 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile, figurano numerosi comuni della regione Campania non classificati come sismici;
Che l'art. 94, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/98 conferisce alle Regioni, tra le altre funzioni in materia di opere pubbliche, l'indivi-

duazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e che l'art. 93, comma 1, lettera g) dello stesso D.Lgs. mantiene allo Stato solo la funzione relativa ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche;

Che l'art. 81, comma 1, lettera a) del D.leg.vo 300/1999 ha affidato all'Agenzia di Protezione Civile la formulazione dei suddetti criteri generali da sottoporre al Ministro dell'Interno per l'approvazione del Consiglio dei Ministri;

Che la legge 401/2001 ha soppresso l'Agenzia di Protezione Civile e trasferito il compito della formulazione dei suddetti criteri generali al Dipartimento della Protezione Civile, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro dell'Interno da lui delegato per l'approvazione del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto

Che si debba, alla luce del citato art. 94 del D.Lgs. 112/98 procedere all'aggiornamento della classificazione sismica del territorio Regionale;
Di condividere i criteri generali per l'aggiornamento della classificazione sismica formulati dal gruppo di lavoro costituito da esperti del Servizio Sismico Nazionale, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, in base alla risoluzione approvata dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione, dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997 e le risultanze relative ai comuni della Campania;
Che si debba adottare la riclassificazione sismica del territorio della Regione Campania, così come formulata dal suindicato Gruppo di

Lavoro, il cui elenco è parte integrante della presente.

Che bisognerà procedere ad una successiva fase di verifica della classificazione sismica da che tenga conto di approfondimenti tecnico-scientifici e di eventuali nuovi criteri generali formulati dallo Stato, delegando a ciò il Settore programmazione interventi di Protezione Civile sul Territorio;

Propone e la Giunta a voti unanimi

Delibera

Per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato e trascritto:

E' approvato l' "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania", di cui all'elenco allegato, formulata sulla base dei criteri generali e delle risultanze del Gruppo di Lavoro costituito dal Servizio Sismico Nazio-

nale, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, in base alla risoluzione approvata dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997;

Nei comuni classificati sismici si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni e le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 29 del 5 febbraio 1996 e le relative istruzioni applicative (circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 65/AA.GG. del 10 aprile 1997);

Viene demandato al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio il compito di provvedere, entro un anno dalla da-

ta della presente delibera, alla verifica della classificazione dei Comuni della Regione Campania, tenendo anche conto di eventuali nuovi criteri generali formulati dallo Stato.

Di trasmettere il presente atto, a cura del Settore Programmazione degli Interventi di Protezione Civile sul Territorio, ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Interno, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Dipartimento della Protezione Civile, ai Prefetti della Campania, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni classificati;

Di trasmettere il presente atto a tutte le AA.GG.CC. perché la diramino ai Settori competenti in materia e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C. ed all'immissione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI ABILITATI PER LA LEGGE 46/90

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha emanato la nota di chiarimento n° 780514 del 14/5/2001 circa le procedure amministrative da seguire a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 6 aprile 2000 "Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti".

In particolare gli iscritti negli elenchi già esistenti presso le CCIAA debbono presentare, a detto ente, una attestazione rilasciata dagli Ordini di appartenenza, che può essere richiesta alla nostra Segreteria.

Per le nuove iscrizioni sono previste invece due dichiarazioni aggiuntive, da rilasciarsi una da parte del professionista ed una dall'Ordine di appartenenza.

COMUNICATO STAMPA

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, a seguito del sisma che ha colpito così duramente il Molise, ha messo a disposizione della Provincia e degli enti locali interessati una task force per verificare la staticità degli edifici scolastici.

L'iniziativa nasce per garantire una "scuola sicura" e per dare assicurazione a quanti fanno parte del mondo dell'istruzione.

"Così, come per il fascicolo del fabbricato - ha detto il presidente dell'Ordine Luigi Vinci - anche quest'iniziativa nasce nell'ottica di garantire la sicurezza dei cittadini. Manca nella nostra Regione, una normativa ad hoc che garantisca misure di sicurezza a favore degli edifici scolastici. Anche per questo l'Ordine si farà promotore di un'iniziativa affinché, come per l'istituzione del fascicolo del fabbricato diventato legge della Regione, vi sia un eguale interessamento per dare alla Campania una norma che garantisca la sicurezza dei nostri figli".

Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania

NAPOLI

CODICE ISTAT	COMUNE	DATA DI PRIMA CLASSIFICAZIONE	VECCHIA CLASSIFICAZIONE	NUOVA CLASSIFICAZIONE	VARIAZIONE TRA VECCHIA E NUOVA CLASSIFICAZIONE
15063001	ACERRA	03/06/1981	3	2	1
15063002	AFRAGOLA	03/06/1981	3	2	1
15063003	AGEROLA		N.C.	3	1
15063004	ANACAPRI		N.C.	3	1
15063005	ARZANO	03/06/1981	3	2	1
15063006	BACOLI	07/03/1981	2	2	=
15063007	BARANO D'ISCHIA	07/03/1981	2	2	=
15063008	BOSCOREALE	07/03/1981	2	2	=
15063009	BOSCOTRECASE	07/03/1981	2	2	=
15063010	BRUSCIANO	03/06/1981	3	2	1
15063011	CAIVANO	03/06/1981	3	2	1
15063012	CALVIZZANO	03/06/1981	3	2	1
15063013	CAMPOSANO	07/03/1981	2	2	-
15063014	CAPRI		N.C.	3	1
15063015	CARBONARA DI NOLA	03/06/1981	3	2	1
15063016	CARDITO	03/06/1981	3	2	1
15063017	CASALNUOVO DI NAPOLI	03/06/1981	3	2	1
15063018	CASAMARCIANO	07/03/1981	2	2	=
15063019	CASAMICCIOLA TERME	25/03/1935	2	2	-
15063020	CASANDRINO	03/06/1981	3	2	1
15063021	CASAVATORE	03/06/1981	3	2	1
15063022	CASOLA DI NAPOLI	07/03/1981	2	3	-1
15063023	CASORIA	03/06/1981	3	2	1
15063024	CASTELLAMMARE DI STABIA	07/03/1981	2	3	-1
15063025	CASTELLO DI CISTERNA	03/06/1981	3	2	1
15063026	CERCOLA	07/03/1981	2	2	=
15063027	CICCIANO	07/03/1981	2	2	-
15063028	CIMITILE	07/03/1981	2	2	-
15063029	COMIZIANO	07/03/1981	2	2	-
15063030	CRISPANO	03/06/1981	3	2	1
15063064	ERCOLANO	07/03/1981	2	2	=
15063031	FORIO	07/03/1981	2	2	=
15063032	FRATTAMAGGIORE	03/06/1981	3	2	1
15063033	FRATTAMINORE	03/06/1981	3	2	1
15063034	GIUGLIANO IN CAMPANIA	03/06/1981	3	2	1
15063035	GRAGNANO	07/03/1981	2	3	-1
15063036	GRUMO NEVANO	03/06/1981	3	2	1

Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania

NAPOLI

CODICE ISTAT	COMUNE	DATA DI PRIMA CLASSIFICAZIONE	VECCHIA CLASSIFICAZIONE	NUOVA CLASSIFICAZIONE	VARIAZIONE TRA VECCHIA E NUOVA CLASSIFICAZIONE
15063037	ISCHIA	07/03/1981	2	2	=
15063038	LACCO AMENO	07/03/1981	2	2	=
15063039	LETTERE	07/03/1981	2	3	-1
15063040	LIVERI	07/03/1981	2	2	=
15063041	MARANO DI NAPOLI	03/06/1981	3	2	1
15063042	MARIGLIANELLA	03/06/1981	3	2	1
15063043	MARIGLIANO	03/06/1981	3	2	1
15063092	MASSA DI SOMMA	07/03/1981	2	2	=
15063044	MASSA LUBRENSE		N.C.	3	1
15063045	MELITO DI NAPOLI	03/06/1981	3	2	1
15063046	META		N.C.	3	1
15063047	MONTE DI PROCIDA	07/03/1981	2	2	=
15063048	MUGNANO DI NAPOLI	03/06/1981	3	2	1
15063049	NAPOLI	03/06/1981	3	2	1
15063050	NOLA	07/03/1981	2	2	=
15063051	OTTAVIANO		N.C.	2	2
15063052	PALMA CAMPANIA	03/06/1981	3	2	1
15063053	PIANO DI SORRENTO		N.C.	3	1
15063054	PIMONTE		N.C.	3	1
15063055	POGGIOMARINO		N.C.	2	2
15063056	POLLENA TROCCHIA	07/03/1981	2	2	=
15063057	POMIGLIANO D'ARCO		N.C.	2	2
15063058	POMPEI	07/03/1981	2	2	=
15063059	PORTICI	07/03/1981	2	2	=
15063060	POZZUOLI	07/03/1981	2	2	=
15063061	PROCIDA	07/03/1981	2	2	=
15063062	QUALIANO	03/06/1981	3	2	1
15063063	QUARTO	03/06/1981	3	2	1
15063065	ROCCARAINOLA	07/03/1981	2	2	=
15063066	SAN GENNARO VESUVIANO	03/06/1981	3	2	1
15063067	SAN GIORGIO A CREMANO	07/03/1981	2	2	=
15063068	SAN GIUSEPPE VESUVIANO		N.C.	2	2
15063069	SAN PAOLO BEL SITO	07/03/1981	2	2	=
15063070	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	07/03/1981	2	2	=
15063075	SAN VITALIANO	03/06/1981	3	2	1
15063090	SANTA MARIA LA CARITA'	03/06/1981	2	3	-1
15063071	SANT'AGNELLO		N.C.	3	1

Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania

NAPOLI

CODICE ISTAT	COMUNE	DATA DI PRIMA CLASSIFICAZIONE	VECCHIA CLASSIFICAZIONE	NUOVA CLASSIFICAZIONE	VARIAZIONE TRA VECCHIA E NUOVA CLASSIFICAZIONE
15063072	SANT'ANASTASIA		N.C.	2	2
15063073	SANT'ANTIMO	03/06/1981	3	2	1
15063074	SANT'ANTONIO ABATE	07/03/1981	2	3	-1
15063076	SAVIANO	03/06/1981	3	2	1
15063077	SCISCIANO	03/06/1981	3	2	1
15063078	SERRARA FONTANA	07/03/1981	2	2	=
15063079	SOMMA VESUVIANA		N.C.	2	2
15063080	SORRENTO		N.C.	3	1
15063081	STRIANO	03/06/1981	3	2	1
15063082	TERZIGNO	07/03/1981	2	2	=
15063083	TORRE ANNUNZIATA	07/03/1981	2	2	=
15063084	TORRE DEL GRECO	07/03/1981	2	2	=
15063091	TRECASE	07/03/1981	2	2	=
15063085	TUFINO	07/03/1981	2	2	=
15063086	VICO EQUENSE		N.C.	3	1
15063087	VILLARICCA	03/06/1981	3	2	1
15063088	VISCIANO	07/03/1981	2	2	=
15063089	VOLLA	03/06/1981	3	2	1

Un'ipotesi di ricostruzione urbanistica post-terremoto

DI MARCELLO OREFICE

Ingegnere

Ed ecco che ci risiamo. Sono bastate soltanto poche scosse sismiche di una qualche intensità per provocare disastri incredibili ed assai dolorosi nell'area dell'epicentro e per riportare d'improvviso alla nostra memoria il consueto quadro di lacrime e di disperazione che siamo, di tanto in tanto, costretti a vivere. Ed anche il quadro delle proteste e delle accuse per le negligenze, il pressapochismo, l'assoluta mancanza di razionalità che caratterizza gli interventi ufficiali, dapprima tesi al soccorso urgente alle popolazioni colpite e subito dopo, esaurita in qualche modo l'emergenza, indirizzati alla ricostruzione dei beni che sono andati distrutti ed al risarcimento delle perdite subite.

Ci siamo commossi insieme per le innocenti vittime – stavolta ancora più innocenti del solito – e siamo giunti al giorno delle riflessioni e degli impegni ufficiali. Certo, il cuore generoso degli italiani, le associazioni, le regioni, il governo ed, in qualche modo, anche la comunità europea assicureranno fondi e finanziamenti per ricostruire. Per ricostruire «tutto e subito» si chiede, ma anche «come era e dove era» e, soprattutto, «perché non si ripeta mai più». Sono queste le affermazioni più incalzanti che provengono da ogni parte e che vengono espresse, spesso con toni sopra le righe, da coloro che si ergono a paladini – magari solo a chiacchiere – degli imprescindibili e sacrosanti diritti delle popolazioni colpite.

Ed è appunto questa la riflessione che riteniamo di sollecitare il giorno dopo il compianto collettivo, ora che l'inverno è ormai sopravvenuto e che la parte più debole ed indifesa della popolazione

è stata trasferita negli alberghi lungo la costa. Tra qualche settimana conosceremo, forse, tutte le cause per cui questa maligna e imprevedibile forza distruttrice si è accanita contro la piccola scuola di paese lasciando pressoché integri un gran numero di grossi edifici del '700 e dell'800, costruiti con ciottoli di fiume e, per loro stessa natura, assolutamente inaffidabili. Conosceremo anche, comune per comune, le percentuali di edifici che potranno essere salvati e quelli che, invece, dovranno essere rasi al suolo.

Ed è a questo punto che davvero si dovrà decidere. Ma, a tal proposito, ci torna sempre alla mente ciò che troppo frequentemente è avvenuto nelle ricostruzioni dell'Irpinia, della Basilicata e del Sannio beneventano dopo il sisma del novembre 1980. Ci riferiamo, cioè, a quell'assoluto e forse anche malinteso rispetto di ogni etnia locale, espresso con vigore pretendendo di ricostruire integralmente ed esattamente sulle stesse aree di sedime tutti e proprio tutti i minuscoli paesini di 1.000 o 2.000 abitanti che punteggiavano le sommità delle colline. Paesini spesso assai antichi, carichi di storia e pittoreschi, aggrappati al cacumine del monte o del colle, magari stretti al castello medioevale che ancora sembra proteggere le case e la gente dalle troppo frequenti, odiose incursioni dei barbari. Ma anche paesi per buona metà svuotati, con le giovani generazioni e le loro famiglie trasferite altrove dietro il sogno industriale, il commercio e il turismo, le scuole, le università e le professioni che una volta si chiamavano «liberali». Rimangono soltanto gli anziani e le case vuote e quasi ovunque le finestre senza in-

fissi che occhieggiano malinconiche. Rimangono assai spesso, bisogna pur dirlo, soprattutto attività economiche di pura e semplice sopravvivenza. Il lucido ed impietoso razionalismo degli americani, protestanti e puritani, avrebbe subito compreso la necessità di abbandonare le «ghost towns», i paesi fantasma. Noi, invece, con il nostro attaccamento al passato, con la nostra viva «pietas» di profonda origine greco-latina restiamo abbarbicati alle antiche pietre e chiediamo a gran voce che tutto ritorni «come era e dove era».

Ma questo rispetto del passato è avvenuto sovente a costi esorbitanti perché per ogni paesino di neppure mille abitanti abbiamo ricostruito interi edifici per ospitare la casa comunale, plessi scolastici per tutta la scuola dell'obbligo, campi sportivi per una assai improbabile serie B, palestre e magari anche piscine coperte, attrezzature per mercati periodici e fiere, biblioteche e saloni per convegni e congressi nonché tutta un'altra serie di impianti e servizi pressoché inutili e, per giunta, localizzati in modo da servire solo ed esclusivamente il paesino che li ha fermamente voluti. Potremmo citare numerosi esempi di impianti ed edifici di ogni genere che, una volta ultimati e collaudati, non sono mai stati utilizzati perché il Comune non aveva modo di provvedere alla custodia e alle spese di gestione e manutenzione. Edifici abbandonati tra le erbacce sempre più folte, ormai inviccinabili per via dei topi, delle serpi e delle siringhe abbandonate.

Ovviamente, l'economia urbanistica ha da sempre cercato di insegnare che, se al posto di tre o quattro paesini siti a distanza di un paio di chilometri l'uno dall'altro, se ne ricostruisse uno soltanto, raggruppando le popolazioni e contemperando con raziocinio gli aspetti po-

sitivi e quelli negativi, i costi per ciascun abitante insediato risulterebbero decisamente più accettabili e si eviterebbero sovente sprechi e diseconomie spesso originati solo per un dispetto ai nostri confinanti. Ma noi siamo pur sempre il popolo della «secchia rapita» e certi sacrifici per il bene comune e collettivo proprio non ci vanno giù!

A distanza di poche settimane dalla prima e più drammatica delle scosse telluriche che hanno colpito e continuano a colpire San Giuliano di Puglia ed i comuni contermini, si comincia a misurare l'ammontare dei danni agli edifici civili e religiosi e la conseguente percentuale di abitazioni che converrà conservare. Per ciascun fabbricato, cioè, andrà compiuto, più o meno analiticamente, un vero e proprio «giudizio di convenienza economica» inteso a stabilire se il costo stimato per la ristrutturazione unitamente ad un effettivo e concreto adeguamento antisismico può considerarsi sicuramente inferiore a quello dell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con tecniche moderne, sullo stesso sito o su un sito prossimo ma più sicuro.

Ovviamente, il discorso in merito al destino di ogni singolo edificio va anche inquadrato in rapporto al destino di tutti gli altri edifici finiti ed in qualche modo ad esso collegati.

Va ricordato, infatti, che nel caso di un intervento coordinato su un intero gruppo di fabbricati contigui o molto vicini tra loro c'è la concreta possibilità di usufruire di «economie di scala» molto interessanti per tutti i proprietari. Gli studi da noi e da altri più volte ripetuti e verificati in concreto nel caso di fabbricati compresi in centri storici di antico impianto – e soprattutto a Napoli¹ –

hanno dimostrato che, attraverso un'organizzazione molto razionale ed attenta del cantiere e dei lavori, è possibile conseguire risparmi sui costi unitari dell'ordine persino del 55-60 %, sempre che si accettino alcune unificazioni nelle forniture di pavimenti e rivestimenti, di servizi sanitari, di infissi, di impianti elettrici e di riscaldamento, ecc. Si tratterà, come è ben chiaro, di una ristrutturazione per «insule edilizie», radunando insieme i proprietari di un intero «comparto edificatorio» che, come è noto, già la legge urbanistica emanata in piena guerra, nel 1942², aveva introdotto quasi anticipando la drammatica situazione che entro breve termine si sarebbe verificata pressoché ovunque in Italia.

Ma un «giudizio di convenienza economica» ad un livello ben più alto, quello dell'intero comune, può essere necessario nel caso in cui la percentuale di edifici gravemente colpiti risulti all'indagine così elevata da chiedersi persino se non sia addirittura più conveniente ricostruire altrove l'intero paese – edifici pubblici, abitazioni ed impianti – sulla base, ad esempio, di una più elevata stabilità dei suoli di fronte al rischio sismico o anche di condizioni e caratteristiche ubicazionali o economiche decisamente più favorevoli rispetto alla precedente.

E questa scelta così definitiva e difficile è ancor più complicata nei casi in cui – come si è accennato nel precedente paragrafo – ad essere così drammaticamente colpiti sono due o tre paesini a distanza di appena qualche chilometro l'uno dall'altro e la convenienza a dar vita ad un unico e solo comune si presenterebbe evidente fin dal numero complessivo degli abitanti che vi sareb-

¹ Il tessuto edilizio estremamente compatto del centro storico antico di Napoli costituisce un evidente esempio della convenienza economica di un intervento programmato su un'intera insula edilizia.

² Art.23 della L. 17.8.1942, n° 1150: "...il Comune può procedere...alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni...A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto..."

bero insediati. Ovviamente, l'alternativa della costruzione ex novo di un solo abitato al posto dei due o tre paesi che hanno subito danni assolutamente irreparabili non si esaurisce nei soli aspetti della convenienza economica o magari anche in una ubicazione che risulti più consona ed adeguata alle occupazioni ed alle attività contemporanee.

C'è da tener conto, abbiamo detto, dei più anziani, di quelle persone che certamente con dolore verrebbero avulsi dai luoghi di tutta la loro vita, lasciando le loro radici, il ricordo ed il luogo ove riposano i loro cari defunti. Si tratta, magari, della distanza di appena un paio di chilometri ma anche un distacco così

breve può risultare penoso. Si incontrano, inoltre, aspetti e problemi economici di tipo assai diverso che andranno attentamente analizzati: attività commerciali e artigianali che godono di un avviamento dovuto quasi essenzialmente alla precedente ubicazione ed assetti di popolazione in rapporto ad uffici pubblici, scuole ed attrezzature sanitarie che andranno opportunamente salvaguardati.

E si dovrà procedere, infine, ad una compiuta e capillare informazione al pubblico delle alternative in progetto, in modo da giungere ad una consultazione popolare da cui emerga con sufficiente ed ineccepibile chiarezza la volontà di tut-

te le persone e le categorie interessate. Una operazione certamente non facile e dall'esito per nulla scontato ma anche, senza dubbio, un intelligente e moderno esperimento di scelta democratica di fronte agli esiti di un evento catastrofico. Ed a questo proposito, ci sembra di un qualche interesse raccontare qui di un esperimento in tal senso vissuto all'indomani del terremoto del 1980, con le valutazioni - tanto positive quanto negative - dell'epoca e con quelle che oggi, a distanza di circa vent'anni dall'operazione, i protagonisti ci hanno voluto esprimere.

(fine prima parte)

CHIUSURA UFFICI

Come già anticipato nella Nota Informativa n° 2/2002, gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal 24 dicembre al 1° gennaio 2003. Il Presidente ed i Consiglieri augurano ai colleghi ed ai loro familiari un felice Natale ed un prospero 2003.

SORTEGGIO TERNE

I prossimi sorteggi di terne e/o di nominativi da segnalare ad Enti Pubblici ed a Privati per l'assunzione di incarichi professionali si svolgeranno alle ore 17,00 nei seguenti giorni: 7 e 21 gennaio, 4 e 18 febbraio 2003.

NUOVO ALBO PROFESSIONALE

E' in distribuzione il Cd, in formato pdf di Acrobat Reader, contenente l'Albo professionale aggiornato al 30 aprile 2002. Gli iscritti possono ritirarlo gratuitamente presso la segreteria dell'Ordine.

SPORTELLO CATASTALE

L'orario dello sportello per consultazioni e certificazioni catastali aperto presso la sede dell'Ordine è momentaneamente variato.

Lo sportello è aperto il **mercoledì dalle ore 10 alle ore 12.**

ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO PER L'ASSISTENZA AI COLLEGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO

Lo sportello, a cura dell'ing. Marco Senese, è attivo nei seguenti giorni ed orari:

lunedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Il Consiglio dell'Ordine, consapevole che la problematica della sicurezza del lavoro, per la sua interdisciplinarietà (che comprende anche competenze diverse da quelle dell'ingegnere), si presenta spesso complessa per il singolo professionista, vuole fornire un servizio che possa venire incontro alle esigenze di molti colleghi e pertanto - su proposta della Commissione Sicurezza - istituisce, presso la sede dell'Ordine, uno sportello per l'assistenza professionale in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e sui relativi mezzi di prevenzione e protezione. L'avvio del servizio avverrà in forma sperimentale, con l'assistenza, fatta di persona dai componenti della Commissione Sicurezza esperti nei vari settori, in un giorno della settimana prestabilito. Il sistema potrebbe successivamente essere informatizzato, utilizzando un sito internet che possa aprire anche una palestra di discussione tra i colleghi. Si è stabilito che nel caso il problema richiedesse una risposta più approfondita (ovvero riguardasse argomenti estranei alla diretta competenza di chi è preposto a fornire assistenza) il collega incaricato dovrebbe riservarsi di concludere l'intervento di assistenza dopo aver consultato altri membri della Commissione specialisti dell'argomento o, se necessario, dopo aver portato il tema all'attenzione della Commissione in seduta collegiale. Si ritiene che, in generale, i contenuti dell'aiuto fornito si concretizzeranno in: informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative, riferimento alla buona tecnica, esempi realizzati, indicazioni di norme specifiche, segnalazione di testi specializzati, rimando ad Enti Pubblici nelle dovute forme, ecc. Per quel che riguarda il valore e l'affidabilità dell'assistenza fornita, nonché la responsabilità del collega che la eroga, si è stabilito che quest'ultimo non debba fornire precisazioni su argomenti che non conosce compiutamente e, comunque - regola generale - quando il quesito non abbia una risposta chiara ed univoca (ad es. quella stabilita da una norma), chi fornisce la risposta debba presentare la rosa delle interpretazioni possibili e, nel caso propendesse per una di esse, debba chiarire che trattasi di orientamento personale (più o meno condiviso).

I quesiti per i quali l'Ordine realizzerà l'opera di assistenza saranno quelli compresi nelle seguenti classi di argomenti:

- a. Problemi connessi all'organizzazione ed alla gestione della prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (compiti dei vari soggetti e delle nuove figure, valutazione del rischio, documento della sicurezza, formazione, sorveglianza sanitaria e medico competente, ecc.).
- b. Quesiti specifici sulla normativa obbligatoria, sul sistema sanzionatorio, sulla vigilanza, sulle prescrizioni, ecc.
- c. Quesiti sui rischi e sulle tecnologie di sicurezza nei cantieri mobili (impianti, ponteggi, macchine edili, apparecchi di sollevamento, DPI, demolizioni, scavi, lavori in galleria, sorveglianza sanitaria, ecc.)
- d. Quesiti sui piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri mobili, sui compiti dei coordinatori e degli altri soggetti, sulla sicurezza nei lavori pubblici, sui costi della sicurezza.
- e. Problemi connessi al rischio elettrico (impianti, macchine, protezioni elettriche, impianti di terra, dispositivi contro le scariche atmosferiche, ecc.), ai relativi adempimenti formali obbligatori, alle verifiche periodiche, ecc.
- f. Problemi più comuni connessi al rischio chimico, a quello cancerogeno ed a quello biologico.
- g. Problemi connessi al rischio rumore.
- h. Problemi connessi al rischio microclimatico ed al discomfort nei luoghi di lavoro.
- i. Problemi connessi al rischio delle radiazioni ionizzanti (fonti radiogene) e non ionizzanti (campi elettrici e magnetici, ultrasuoni, laser, ecc.).
- j. Problemi connessi alla valutazione del rischio incendio (sistemi di prevenzione e protezione, sistemi di spegnimento, vie di fuga, piani di emergenza, ecc.) e eventuali adempimenti per i VVF.
- k. Problemi connessi alla sicurezza delle macchine (rischi, mezzi di prevenzione, DPI, ecc.) ed ai sistemi di certificazione e di verifiche periodiche.
- l. Problemi connessi alla sicurezza degli apparecchi di sollevamento per persone e per cose (rischi, mezzi di prevenzione, DPI), le modalità di certificazione e di verifiche periodiche; gli ascensori negli edifici civili.
- m. Problemi connessi alla sicurezza di impianti e apparecchi a pressione (rischi, mezzi di prevenzione, sostituzione di componenti) modalità di certificazione e di verifiche periodiche.

In questa prima fase non si è in grado di valutare la necessità di stabilire prenotazioni (con la comunicazione del quesito da proporre), pertanto, per ora si potrà accedere direttamente alla Sede nei giorni stabiliti.

E' sempre necessario presentare il quesito scritto, in forma sintetica, per facilitare la raccolta dei dati, per una eventuale elaborazione/utilizzazione successiva.

Ogni eventuale modifica futura alle modalità di svolgimento del lavoro sarà comunicata tempestivamente. Chiarimenti e ulteriori dettagli potranno essere anche chiesti alla Commissione Sicurezza dell'Ordine.

Leggi e circolari

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Determinazione del 6 novembre 2002, n. 29
Ulteriori chiarimenti alle SOA

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Determinazione del 23 ottobre 2002, n. 28
Ritenute a garanzia del 5% di cui all'art.22 della legge 3 gennaio 1978 n.1.

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 Novembre 2002

C.I.P.E.
Deliberazione 2 agosto 2002
Ulteriore finalizzazione di spesa a carico dell'accantonamento previsto dalle delibere CIPE n. 36/2002 e n. 39/2002. (Deliberazione n. 62/2002).

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 Novembre 2002

C.I.P.E.
Deliberazione 29 settembre 2002
Programma aggiuntivo patti territoriali per l'occupazione. (Deliberazione n. 83/2002).

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 Novembre 2002

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Indicazioni relative alla stesura dei bandi di gara per l'affidamento di contratti in "Global Service".

Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 Novembre 2002

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Oneri di pubblicità e trasmissione programmi triennali.

Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 Novembre 2002

Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 Ottobre 2002

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto 10 settembre 2002
Modalità e procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 Novembre 2002

Testo coordinato del Decreto Legge 6 settembre 2002, n.194

Testo del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 209 del 6 settembre 2002), coordinato con la legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica".

Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 Novembre 2002

Ministero dell'Interno
Decreto 16 ottobre 2002
Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg. Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994.

Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 Novembre 2002

Ministero dell'Interno
Decreto 21 ottobre 2002
Abrogazione di procedure di autorizzazione alla commercializzazione degli estintori da incendio.

Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 Novembre 2002

Ministero delle Attività Produttive
Decreto 18 ottobre 2002
Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.

Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 Novembre 2002

Decreto Legge 12 novembre 2002, n. 253
Disposizioni urgenti in materia tributaria.

Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 Novembre 2002

Decreto Legge 25 ottobre 2002, n.236

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 Ottobre 2002

C.I.P.E.

Deliberazione 2 agosto 2002

Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. (Deliberazione n. 57/2002).

Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 Ottobre 2002

Agenzia delle Entrate

Provvedimento 27 settembre 2002

Approvazione di n. 20 questionari per gli studi di settore relativi ad attività imprenditorialità nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.

Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 Ottobre 2002

Decreto Legislativo 20 settembre 2002, n. 229

Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 Ottobre 2002

C.I.P.E.

Deliberazione 2 agosto 2002

Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale di edilizia 2002-2004 predisposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 69/2002).

Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 Ottobre 2002

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

Circolare 30 settembre 2002, n.5114

Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile.

Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8 Ottobre 2002

C.I.P.E.

Deliberazione 2 agosto 2002

Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale 2002-2004 del Ministero per i beni e le attività culturali: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 68/2002).

Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 Ottobre 2002

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

Determinazione del 16 ottobre 2002, n. 27

Prime indicazioni sulla applicazione della legge 1 agosto 2002 n. 166.

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 Novembre 2002

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

Determinazione del 9 ottobre 2002, n. 26

Norme acceleratorie del contenzioso - Accordo bonario sottoscritto ai sensi dell'art. 31-bis della legge n. 109/94 - Ipotesi di una risoluzione "parziale" del contenzioso correlato all'iscrizione di riserve sui documenti contabili.

Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 Ottobre 2002

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

Determinazione del 2 ottobre 2002, n. 25

Bandi per l'affidamento di incarichi di progettazione che fissano termini incongrui per la presentazione.

Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 Novembre 2002

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

Determinazione del 2 ottobre 2002, n. 24

Verbale di aggiudicazione e perfezionamento del contratto.

Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 Ottobre 2002

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

23 settembre 2002

Regolamento riguardante la composizione ed il funzionamento del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, istituito dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 Novembre 2002

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto 24 luglio 2002**

Trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico.

Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11 Ottobre 2002

**Ministero dell'Interno
Decreto 18 settembre 2002**

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 Settembre 2002

**Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali
(Ex Art. 8 del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n. 281)**

Accordo 5 settembre 2002

Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica.

Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 Settembre 2002

Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

*Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 273 del 21 Novembre 2002*

**Ministero della Giustizia
Decreto 3 giugno 2002**

Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria.

Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 Settembre 2002

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio
Decreto 1 ottobre 2002, n.261**

Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 Novembre 2002

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio
Decreto 11 ottobre 2002**

Modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale".

Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 Novembre 2002

**Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto 5 novembre 2002**

Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 Novembre 2002

**Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Determinazione del 13 novembre 2002, n. 30**

Affidamento di incarichi di progettazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge 1°agosto 2002, n. 166.

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 13 settembre 2002, n. 263**

Regolamento in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale modificativo del decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norma di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 Novembre 2002

Sentenze

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V

Decisione del 23 ottobre 2002, n. 5824

L'inserimento di un'opera nel programma triennale di opere pubbliche comporta per le amministrazioni l'obbligo di realizzarla. Inoltre per gli interventi di importo inferiore ai 10,33 milioni di euro (20 miliardi di lire) le amministrazioni, prima di inserirlo nel programma triennale, sono tenute ad eseguire uno studio sintetico di impatto dell'opera.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 18 ottobre 2002, n. 14812

Inarcassa non può richiedere il pagamento del contributo del due per mille alla società titolare della convenzione con l'amministrazione pubblica se questa ha, a sua volta, subappaltato l'opera. Il contributo dovrà essere pagato dalle ditte che eseguono materialmente l'opera, ognuna per la quota di lavori effettivamente eseguiti.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V

Decisione dell'11 ottobre 2002, n. 5497

Non è possibile escludere da una gara di servizi un'offerta anomala senza un preventivo contraddittorio con l'impresa sui prezzi proposti. Viene così estesa anche all'appalto pubblico di servizi il principio, enunciato dalla Corte di Giustizia europea, per gli appalti di lavori.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III PENALE

Sentenza del 28 ottobre 2002, n. 35561

In nessun caso un intervento di demolizione totale e di ricostruzione può configurarsi come manutenzione straordinaria, per la quale si ritiene sufficiente il rilascio della D.I.A., ma è richiesto il rilascio della concessione edilizia.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV

Decisione del 25 settembre 2002, n. 4927

Nelle zone limitrofe alle autostrade il vincolo di inedificabilità è assoluto. Le costruzioni abusive realizzate a distanze inferiori a quella legale non possono pertanto essere oggetto di sanatoria edilizia, se edificate dopo l'apposizione del vincolo.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V

Decisione del 18 settembre 2002, n. 4751

Se per un'errata o incompleta valutazione tecnico-economica il prezzo posto a base d'asta era errato e notevolmente superiore a quello di mercato, l'amministrazione può annullare la gara anche se è già stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria.

T.A.R. UMBRIA

Sentenza del 21 agosto 2002, n. 645

Con questa sentenza viene legittimato il mutamento della composizione del promotore anche nella fase successiva alla presentazione della proposta. Altro principio sancito è la possibilità per una azienda partecipata o controllata da un ente pubblico di fare parte del raggruppamento promotore.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI

Decisione del 12 agosto 2002, n. 4182

Il termine perentorio di 60 giorni per l'esercizio del potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica regionale da parte della sovrintendenza decorre dalla ricezione della documentazione. Solo in caso di documentazione incompleta il termine rimane sospeso finché la sovrintendenza non riceve gli atti mancanti.

T.A.R. LAZIO - SEZIONE III

Sentenza del 10 luglio 2002, n. 6241

Con questa sentenza viene riaffermato il principio secondo cui le determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP. non sono impositive ma interpretative e non risultano quindi vincolanti per le amministrazioni.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI

Decisione del 10 ottobre 2002, n. 5445

L'Autorità non ha il potere di erogare sanzioni per appalti di servizi e forniture, in quanto la legge 109/94 limita il potere dell'Autorità al solo campo di appalti di "lavori" pubblici.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V

Decisione del 30 ottobre 2002, n. 5976

Capovolgendo le decisione dell'Autorità (deliberazione n° 8/2002), il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'iscrizione alla categoria OG11 non permette di eseguire lavori che rientrano nelle categorie speciali OS28 e OS30.

T.A.R. LAZIO - SEZIONE I BIS

Sentenza del 9 agosto 2002, n. 7088

Per partecipare ad una gara l'impresa deve essere in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Per le eventuali altre categorie vale il principio della subappaltabilità. Le norme del D.P.R. 554/99 devono inoltre considerarsi prevalenti rispetto a quelle del D.P.R. 34/2000.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE

Sentenza del 3 ottobre 2002, n. 14182

Il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche (Dpr 1063/1962) è valido e vincolante solo per gli appalti statali. Lo stesso capitolato non è valido per gli altri enti ed amministrazioni pubbliche a meno che non venga specificatamente richiamato all'interno di un contratto stipulato per regolare l'appalto.

COLLAUDI TECNICO-FUNZIONALI

Si ricorda ai colleghi che l'incarico di collaudatore tecnico-funzionale, come quello strutturale, sono indipendenti dal collaudo tecnico-amministrativo. Il committente può quindi affidare i tre incarichi ad uno solo professionista o anche a tre professionisti separatamente.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI COLLAUDATORI TECNICO-AMMINISTRATIVI

I colleghi interessati alla iscrizione nell'elenco dei "Collaudatori Tecnico-amministrativi" tenuto da questo Ordine per segnalazioni su richiesta di committenti, possono presentare domanda alla segreteria dell'Ordine dichiarando la propria competenza. Si ricorda che sono necessari 5 anni di iscrizione all'Albo.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI COLLAUDATORI DI STRUTTURE L. 1086/71

I colleghi interessati ad inserire il proprio nominativo nell'elenco dei Collaudatori di Strutture possono inviare alla segreteria dell'Ordine per posta, fax (081-5522126) o e-mail (segreteria@ordineingegnerinapoli.it), una domanda corredata da un breve curriculum di esperienze professionali in materia.

ASSOCIAZIONI DI INGEGNERI

Il Consiglio intende stabilire rapporti di collaborazione con tutte le Associazioni di Ingegneri sorte nella Provincia di Napoli per avviare con esse delle attività (corsi, conversazioni, consulenze o altre forme di assistenza tecnica) a favore dei loro iscritti, anche localmente.

I rappresentanti delle Associazioni interessate possono prendere contatti tramite la segreteria o anche contattando direttamente il Presidente presso l'Ordine nei pomeriggi del lunedì.

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Commissione Regionale per il Rilevamento del Costo dei Materiali, dei Trasporti e dei Noli
istituita con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 505 del 28 gennaio 1977
e per il rilevamento costi in applicazione dell'art. 33 Legge 28 febbraio 1986 n° 41

TABELLA DEI PREZZI

(escluso spese generali e utile dell'impresa)

Relativa al periodo:

LUGLIO - AGOSTO 2002

Riunione del 24 - 9 - 2002

Documento riproducente il verbale determinativo dei prezzi correnti al bimestre Luglio - Agosto 2002
affisso nell'Albo del Provveditorato alle OO. PP. per la Campania il 30 - 9 - 2002

**Prospetto dei costi orari in euro noti e sindacali della mano d'opera edile
convalidati dagli uffici provinciali del lavoro**

(Riferimento alle tabelle dal n° 1 al n° 22 di cui al D.M. 11-12-1978)

Qualifiche operaie per Provincia	1° Gennaio 2002 (L. 41/86)	1-1-2002 31-8-2002		1° Luglio 2002 (L. 41/86)
		Noto	Sindacale	
Operaio specializzato	Noto	Noto	Sindacale	Noto
Avellino	17,69	17,69	18,41*	18,41
Benevento	17,30	18,15	18,15	18,15
Caserta	17,51	18,18	18,18	18,18
Napoli	18,59	19,32	19,32	19,32
Salerno	18,27	18,27	18,27	18,27
Operaio Qualificato				
Avellino	16,68	16,68	17,35*	17,35
Benevento	16,10	16,86	16,86	16,86
Caserta	16,50	17,17	17,17	17,17
Napoli	17,51	18,20	18,20	18,20
Salerno	17,20	17,20	17,20	17,20
Operaio comune				
Avellino	15,36	15,36	15,96*	15,96
Benevento	14,83	15,51	15,51	15,51
Caserta	15,19	15,83	15,83	15,83
Napoli	16,10	16,73	16,73	16,73
Salerno	15,80	15,80	15,80	15,80

* valore noto dal 1° marzo 2002

**Prospetto dei costi orari in euro della mano d'opera per la categoria metalmeccanici
settore della meccanica generale e per l'industria di installazione di impianti
relativo ad operai dipendenti da aziende con un numero di addetti da 50 a 200
(Riferimento alla tabella n° 23 del D.M. 11-12-78)**

Qualifiche operaie per Provincia	1° Gennaio 2002 (L. 41/86) Noto	1-1-2002 31-8-2002	1° Luglio 2002 (L. 41/86) Noto
Operaio 2° livello			
Avellino	12,35	12,35	12,35
Benevento	14,51	15,04	15,04
Caserta	13,85	13,85	13,85
Napoli	13,86	13,86	13,86
Salerno	12,67	12,67	12,67
Operaio 3° livello			
Avellino	13,20	13,20	13,20
Benevento	15,76	16,32	16,32
Caserta	14,87	14,87	14,87
Napoli	14,87	14,87	14,87
Salerno	13,59	13,59	13,59
Operaio 4° livello			
Avellino	13,65	13,65	13,65
Benevento	16,38	16,97	16,97
Caserta	15,42	15,42	15,42
Napoli	15,42	15,42	15,42
Salerno	14,09	14,09	14,09
Operaio 5° livello			
Avellino	14,43	14,43	14,43
Benevento	17,39	18,49	18,49
Caserta	16,34	16,34	16,34
Napoli	16,35	16,35	16,35
Salerno	14,94	14,94	14,94

PREZZI IN EURO ANNO 2002

DESCRIZIONE		Unità di misura	1° Gen. 2002 (L. 41/86)	Gen. Febb.	Mar. Apr.	Mag. Giu.	1°Lug. 2002 (L.41/86)	Lug. Ago.
<u>MATERIALI</u>								
1.	Cemento tipo 325 compreso sacchi	prod.	q.le	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17
2.	Cemento tipo 425 compreso sacchi	prod.	q.le	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35
3.	Sabbia: Avellino	prod.	mc.	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88
	Benevento	prod.	mc.	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26
	Salerno	prod.	mc.	7,49	7,49	7,49	7,49	7,49
	Caserta	prod.	mc.	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
	Napoli	prod.	mc.	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
4.	Graniglia basaltica	prod.	mc.	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
5.	Graniglia calcarea	prod.	mc.	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
6.	Misto di fiume o di cava (tout venant)	prod.	mc.	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
7.	Pietrame calcareo da spacco	prod.	mc.	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
8.	Pietrisco calcareo dimensioni da cm. 1 a cm. 4,5	prod.	mc.	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78
9.	Massi naturali per scogliera di peso:							
	a) da 50 a 1000 kg	prod.	ton.	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
	b) oltre 1000 e fino a 3000 kg	prod.	ton.	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
	c) oltre 3000 kg	prod.	ton.	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22
10.	Esplosivo gelatina B	prod.	kg.	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
11.	Misto granulometrico	prod.	mc.	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
12.	Bitume naturale	prod.	q.le	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46
13.	Mattoni pieni comuni	prod.	mille	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
14.	Mattoni forati a 4 fori	prod.	mille	89,81	89,81	89,81	89,81	89,81
15.	Marmette di cemento e graniglia cm. 25x25	prod.	mq.	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
16.	Marmettoni di cemento e graniglia bianchi e neri a scaglie medie	prod.	mq.	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13
17.	Lavabo di porcellana vetrificata dimensione cm. 60 x 40	magaz.	uno	53,01	53,01	53,01	53,01	53,01
18.	Gruppo miscelatore per lavabo tipo corrente a testa cieca	magaz.	uno	39,09	39,09	39,09	39,09	39,09

PREZZI IN EURO ANNO 2002

DESCRIZIONE	Unità di misura	1° Gen. 2002 (L. 41/86)	Gen. Febb.	Mar. Apr.	Mag. Giu.	1°Lug. 2002 (L.41/86)	Lug. Ago.
<u>MATERIALI</u>							
36. Ferro lavorato per mensolame e staffaggio	magaz.	kg.	1,34	1,38	1,39	1,39	1,42
37. Gabbioni a scatole di tipo standard m. 2x1x1 con maglia da cm. 8x10 e filo di ferro zincato da mm. 3	prod.	kg.	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
38. Caldaia pressurizzata da 300.000 Kcal/h	magaz.	una	3.330,11	3.330,11	3.330,11	3.330,11	3.330,11
39. Caldaia in acciaio da 20.000 Kcal/h	magaz.	una	1.240,88	1.240,88	1.240,88	1.240,88	1.240,88
40. Lamiera zincata lavorata per canalizzazione (prezzo base)	magaz.	kg.	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
41. Lamiera in acciaio da 20/10	magaz.	kg.	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417
42. Laminati a caldo	magaz.	kg.	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
43. Ventilconvettore verticale 1.000 HP	magaz.	uno	504,58	504,58	504,58	504,58	504,58
44. Gruppo refrigeratore d'acqua 100 HP	magaz.	uno	48.691,56	48.691,56	48.691,56	48.691,56	48.691,56
45. Ghisa fusa in pani	magaz.	kg.	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
46. Conduttore di rame	magaz.	kg.	7,89	8,86	9,04	9,04	9,04
47. Filo di rame conduttore nudo elettrolitico sez. mmq. 16	magaz.	kg.	7,89	8,86	9,04	9,04	9,04
48. Interruttore bipolare magnetotermico (con calotta di bachelite fino a 25 ampere)	magaz.	uno	51,48	56,64	57,78	57,78	57,78
49. Cavo rigido unipolare sez. mmq. 1 isolato	magaz.	ml.	0,084	0,097	0,104	0,104	0,104
50. Interruttore bipolare differenziale	magaz.	uno	73,94	81,40	83,03	83,03	83,03
51. Tubo in materiale plastico (sez. min. 11)	magaz.	ml.	0,306	0,343	0,361	0,361	0,361
52. Presa da incasso 10 A-T	magaz.	una	2,71	2,72	2,77	2,77	2,77

PREZZI IN EURO ANNO 2002

DESCRIZIONE	Unità di misura	1° Gen. 2002 (L. 41/86)	Gen. Febb.	Mar. Apr.	Mag. Giu.	1°Lug. 2002 (L.41/86)	Lug. Ago.
<u>MATERIALI</u>							
53. Pali in c.a. centrifugato tipo normale, da ml. 9 carico di rottura 300 kg./cmq.	prod. ognuno	304,45	304,45	304,45	304,45	304,45	304,45
54. Pali in c.a. centrifugato tipo normale da ml. 7, carico di rottura 300 Km./cmq.	prod. ognuno	227,50	227,50	277,50	277,50	277,50	277,50
<u>TRASPORTI</u>							
55. Autocarro con ribaltante portata q.li 80	q.le/km	0,064	0,065	0,069	0,073	0,073	0,073
<u>NOLI A CALDO</u>							
56. Escavatore cingolato HP 100	ora	63,01	63,80	64,29	64,45	64,36	64,37
57. Buldozer 100/120 HP	ora	54,73	55,54	56,08	56,26	56,15	56,17
58. Rullo compressore 14/18 ton.	ora	45,43	46,19	46,69	48,86	46,76	46,78
59. Wagon-drill cingolato con motocompressore	ora	71,66	72,53	73,16	73,37	73,25	73,27
60. Pala meccanica cingolata	ora	57,61	58,35	58,82	58,98	58,89	58,91
61. Gru semovente per opere stradali	ora	48,00	48,78	49,10	49,20	49,14	49,16
62. Gru a torre su binari	ora	29,05	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86
63. Elevatore meccanico ad azionamento elettrico portata q.li 5	ora	16,76	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39
64. Betoniera fino a 500 litri azionata da motore elettrico	ora	16,53	17,15	17,15	17,15	17,15	17,50
65. Attrezzatura perforata pali	ora	125,62	127,95	128,49	128,67	128,56	128,58
66. Impianto di betonaggio	ora	50,88	51,68	51,68	51,68	51,68	51,68
67. Rullo vibrante da ton. 4-5	ora	29,52	30,20	30,33	30,38	30,35	30,36
68. Motolivellatore	ora	54,87	55,65	55,97	56,08	56,02	56,03
69. Martello perforatore	ora	31,04	31,84	32,02	32,04	32,00	31,91
70. Martello demolitore	ora	28,88	29,50	29,70	29,81	29,78	29,74
71. Vibrofinitrice	ora	79,80	81,47	81,73	81,81	81,76	81,77
72. Impianto per la produzione a caldo di conglomerati bituminosi	ora	313,17	316,12	316,61	316,77	316,68	316,69
73. Saldatrice elettrica	ora	21,55	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36
74. Pontone a biga da 100 ton.	ora	583,08	591,14	591,92	592,18	592,02	592,05
75. Rimorchiatore fino a 200 HP	ora	268,62	273,64	275,08	275,56	275,28	275,33
76. Draga da 300 mc/h	ora	859,22	866,97	869,22	869,98	869,54	869,61
77. Motosaldatrice	ora	29,46	30,08	30,29	30,40	30,38	30,33

COEFFICIENTI DI RACCORDO DEL COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA EDILE AL 30/06/94 IN APPLICAZ. DEL D.M. 5/8/94

PROVINCIA	ENTITA' SG AL 30/06/94	COEFFIC. Racc. Man.
Avellino	5% 15% 25%	1 0,94508 0,89228
Benevento	5% 15% 25%	1 0,94859 0,89718
Caserta	5% 15% 25%	1 0,94645 0,89299
Napoli	5% 15% 25%	1 0,94785 0,89571
Salerno	5% 15% 25%	1 0,94786 0,89573

I DATI RELATIVI ALLE "QUOTAZIONI DI ALCUNI MATERIALI GIÀ RIPORTATI NEI RILEVAMENTI EFFETTUATI DALLE COMMISSIONI PROVINCIALI, CHE VENGONO ANCORA RILEVATI DALLA COMMISSIONE REGIONALE PER CONSENTIRE LO SVILUPPO REVISIONALE DEI LAVORI ESEGUITI IN PERIODI RICADENTI SOTTO IL REGIME DELLE PRECEDENTI COMMISSIONI PROVINCIALI E DELLA COMMISSIONE REGIONALE" A DATARE DAL 1° GENNAIO 1993 NON VENGONO PIÙ RILEVATI IN QUANTO IL PERIODO DI TRANSIZIONE CHE DETERMINÒ IL RILEVAMENTO STESSO RISULTA SUPERATO

N.B. A decorrere dal mese di luglio 1994, per gli effetti del D.M. 5/8/94, gli indici del costo della manodopera e valori dei noli (53%) e dei trasporti (81%) vanno divisi per i coefficienti di raccordo, determinati per ciascuna provincia in relazione all'entità degli sgravi contributivi goduti dall'impresa in data anteriore al 1/7/94. Entità da documentare con dichiarazione rilasciata dall'Inps, ovvero mediante dichiarazione autenticata, resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi della legge 4/1/68 n° 15.